



# Bollettino dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Novembre 1913



ROMA

Officina Tipografica Bodoni di G. Bolognesi  
Via Cicerone, 56



Corporate Heritage  
& Historical Archive

## IL PRESENTE FASCICOLO CONTIENE:

### PARTE I.

- § 1. — *Avvertenza.*
- § 2. — *Estratto del discorso pronunciato da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giovanni Giolitti a Torino il 7 ottobre 1911.*
- § 3. — *Estratto del discorso di S. E. il Presidente del Consiglio On. Giovanni Giolitti alla Camera dei Deputati nella tornata di sabato 8 luglio 1911.*
- § 4. — *Estratto della Relazione delle LL. EE. i Ministri segretari di Stato a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1913, sul decreto che scioglie la Camera dei Deputati.*
- § 5. — *Estratto del Discorso pronunciato da S. E. il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio On. Francesco Nitti agli elettori del Collegio di Muro Lucano il 12 Ottobre 1913.*

#### **Ordinamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

- § 6. — *Organi centrali.*
- § 7. — *Uffici della Direzione Generale.*
- § 8. — *Personale della Direzione Generale.*
- § 9. — *Agenzie Generali.*
- § 10. — *Ispettori.*

#### **Situazione delle Imprese private di assicurazione sulla vita.**

- § 11. — *Imprese private di assicurazione sulla vita autorizzate a continuare le operazioni nel Regno.*
- § 12. — *Imprese private che esercitavano l'industria della assicurazione sulla vita nel Regno d'Italia al 31 Dicembre 1911.*
- § 13. — *Imprese private che hanno ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*

#### **Legislazione.**

- § 14. — *R. D. 12 Dicembre 1912 N. 1371 che approva le norme tecniche per il calcolo delle riserve matematiche delle imprese di assicurazioni sulla vita che intendono cedere il loro portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*
- § 15. — *R. D. 27 Aprile 1913 N. 408 che approva l'articolo 50 bis del Regolamento per la esecuzione della legge 4 Aprile 1912 N. 305.*

#### **NUOVE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.**

- § 16. — *Assicurazioni per i casi di morte e miste.*
- § 17. — *Assicurazioni per i casi di vita.*

#### **Disposizioni concernenti il funzionamento dei servizi.**

- § 18. — *Segreto di Ufficio.*

#### **FRANCHIGIA TELEGRAFICA E POSTALE.**

- § 19. — *Disposizioni concernenti l'uso della franchigia Telegrafica accordata ai diversi organi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*
- § 20. — *Avvertenza per l'uso della franchigia postale e telegrafica.*
- § 21. — *Disposizioni concernenti l'esenzione dalle tasse postali del carteggio ufficiale spedito dai diversi organi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*

(Segue)

# Bollettino dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato, con sede in Roma, regolato dalla legge 4 aprile 1912 n. 305 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1912, n. 96), dal regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912 n. 939 (*Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1912 n. 212) e dallo Statuto approvato con R. Decreto 27 aprile 1913 n. 943 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1912 n. 192).

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazionale sono garantite dallo Stato (Legge 4 aprile 1912 n. 305, art. 1).

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della legge 4 aprile 1912 n. 305 e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese (Legge 4 aprile 1912 n. 305, art. 4).

Le somme dovute dall'Istituto Nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro (Legge 4 aprile 1912 n. 305, art. 18).

## § 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni inizia con questo fascicolo la pubblicazione periodica del suo « Bollettino », che uscirà di regola una volta al mese. Esso trova la principale ragion d'essere nella necessità di agevolare ed intensificare i rapporti fra la Direzione Generale e tutti gli organi dell'Istituto distribuiti sul territorio nazionale. Risoluzioni di quesiti, provvedimenti di ogni specie, istruzioni di carattere organico, riguardanti il funzionamento dei servizi, il personale di ogni ordine, i rapporti col pubblico, troveranno posto nel Bollettino e l'avvenuta pubblicazione nel medesimo terrà luogo di partecipazione ufficiale.

Dovrà quindi essere particolare cura del personale prendere esatta conoscenza di quanto viene pubblicato nel Bollettino, poichè non potrebbesi, a giustificazione di mancanze e di inosservanze in alcun modo ammettere la ignoranza delle disposizioni della Direzione Generale, che in esso fos-

sero state inserite. In questa pubblicazione inoltre il personale troverà via via raccolto e coordinato quanto concerne l'esplicazione della legge, del regolamento, dello statuto dell'Istituto Nazionale; o abbia attinenza coll'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

Anche la giurisprudenza riassunta e corredata di note esplicative sarà con opportuno criterio ordinata nel « Bollettino dell'Istituto Nazionale »; nel quale altresì, assicurati e pubblico in genere, potranno trovare, insieme alle comunicazioni periodiche relative agli affari dell'Istituto ed allo sviluppo della previdenza, utili notizie di dottrina e di legislazione.

Nella parte II non ufficiale potrà anche essere accolta la collaborazione del personale interno ed esterno dell'Istituto Nazionale. I Signori Agenti Generali e locali potranno anzi apportare notevole contributo alla redazione del periodico comunicando gli atti delle loro gestioni che rivestano caratteri di peculiare importanza.

## PARTE I

## § 2.

## Estratto del Discorso pronunciato da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giovanni Giolitti a Torino il 7 ottobre 1911.

## Monopolio assicurazioni.

Ma ciò che mi ha data la certezza del deliberato proposito di impedire l'approvazione della legge elettorale, è l'opposizione assolutamente sproporzionata che è stata fatta all'altro disegno di legge, tanto meno importante, quello sul monopolio sulle assicurazioni sulla vita.

Soltanto la speranza di allontanare la riforma elettorale può spiegare la eccezionale vivacità della battaglia contro il monopolio delle assicurazioni, i mezzi ai quali si ricorse per ritardarne l'approvazione, l'assurdità delle invenzioni e delle ipotesi messe innanzi.

Si giunse a dire che il disegno di legge è un attentato alla proprietà, e l'inizio di un sistema tendente ad un vero collettivismo per mezzo della monopolizzazione di molta parte delle industrie.

L'artificio si sfata ponendo la questione nei suoi veri termini.

Anzitutto l'assicurazione sulla vita non è una industria, ma una pura e semplice speculazione sopra una forma speciale di risparmio.

Questa forma speciale di risparmio ha ciò di speciale, che gl'impegni verso l'assicurato vengono a scadenza dopo una lunga serie di anni, e richiede la certezza che, quando verrà il giorno di mantenere gli impegni, l'assicuratore sarà in grado di farlo. Senza questa certezza, l'assicurazione è un inganno alla fede pubblica.

Ora un istituto privato, avente scopo di speculazione, questa certezza non la presenta, ed infatti molti istituti di tal genere sono falliti, ed egual sorte può toccare anche a quelli che oggi sono bene amministrati qualora cadano in mano di cattivi amministratori.

Nei rapporti poi con la pubblica economia, è da notare che gli istituti assicuratori cumulano nelle loro mani ingenti capitali, e siccome in Italia i tre quinti delle assicurazioni sono fatte da istituti stranieri, ne deriva che molti di quei capitali emigrano all'estero. Non si tratta qui di capitali stranieri che vengono ad impiantare o fecondare industrie in Italia, nel qual caso essi sarebbero i benvenuti, ma di una organizzata esportazione del risparmio nazionale.

In tale condizione di cose, sorse naturale il pensiero di richiamare quella forma di risparmio ad un istituto di Stato, che presenti la più assoluta sicurezza di solvibilità; di escludere che l'istituto potesse avere carattere fiscale devolvendone gli utili alla Cassa per la vec-

chiaia e la invalidità degli operai; di porre nelle mani dello Stato una potenza finanziaria di primo ordine rappresentata dagli ingenti capitali che si cumulano coi versamenti degli assicurati.

Nè può dubitarsi della attitudine dello Stato per amministrare ingenti capitali, essendo questa provata dal modo mirabile col quale è stata amministrata la Cassa Depositi e Prestiti, la quale dalle sole Casse postali di risparmio raccoglie oltre a 1800 milioni, e che mentre rese servizi inestimabili allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, non subì mai alcuna perdita.

Alcuni, osservando che alle Casse postali non si era dato il monopolio del risparmio, vorrebbero che si creasse bensì un istituto di Stato per assicurazioni sulla vita, ma senza monopolio ed in concorrenza con gli istituti privati.

La risposta a cotesta obiezione è assai facile. Le Casse di risparmio, che fanno concorrenza alle casse postali, non sono società di speculazione, ma istituti, tutti italiani, non aventi scopo di lucro, i quali destinano gli utili, in parte ad accrescere le riserve per sicurezza dei depositanti, e per il resto a scopo di beneficenza che esse esercitano in misura larghissima. Basti citare la Cassa di Risparmio di Milano che testè destinò 25 milioni alla beneficenza, le casse di Torino, di Bologna, di Firenze, di Roma, di Napoli ed anche di minori centri, come quella di Cuneo e come molte altre tutte amministrate in modo che nessuna perdita elbero i depositanti.

Le società di assicurazioni hanno invece come unico fine la speculazione, e la esercitano in modo così sfrenato che mentre, come dissi, molte di esse sono fallite, altre invece realizzano dei guadagni assolutamente scandalosi.

Citerò pochi esempi di utili avuti nel 1910.

Una società, i cui azionisti versarono 882 lire, distribuì un dividendo di lire 336, cioè il 40 per cento, e ripartì fra gli amministratori L. 240.000.

Un'altra società, i cui azionisti hanno versato 250 lire distribuì 307 lire di dividendo, cioè il 122 per cento del capitale versato, e sugli utili distribuì agli amministratori 240 mila lire.

Una terza società, i cui azionisti versarono 882 lire, diede un dividendo di 980 lire, il 111 per cento e distribuì agli amministratori 839 mila lire.

E poichè le operazioni di assicurazione sulla vita sono nella massima parte per piccole somme e fatte da gente non agiata, coloro i quali dicono che il monopolio viola il diritto, rispondo

che in ogni caso il diritto che si dice violato può definirsi così: **il diritto di esercitare l'usura sul risparmio della povera gente.**

Il proposto monopolio raggiunge dunque, questi fini:

difende il risparmio dall'usura;

garantisce il risparmio contro ogni possibile perdita;

evita l'esportazione dall'Italia di ingenti capitali;

assicura un provento sempre crescente alla cassa per la vecchiaia e la invalidità degli operai;

pone nelle mani dello Stato una forza finanziaria di primo ordine.

Vi parrà strano, o signori, che io mi sia così lungamente intrattenuto intorno ad un disegno di legge non paragonabile certamente per importanza con quello della riforma elettorale, di un disegno inoltre che fu già approvato, nei suoi concetti fondamentali, dalla grandissima maggioranza della Camera, e del quale restano solamente a discutere i particolari tecnici; ma ho voluto provarne la evidente utilità per i privati cittadini e per lo Stato, al fine di dimostrare che le cause della violenta opposizione che incontrò, non vanno ricercate nel merito del disegno di legge, ma nel proposito di impedire l'approvazione della riforma elettorale.

Non sono certamente io che mi posso meravigliare se un arduo passo innanzi nella via delle riforme democratiche incontra opposizioni decise e anche violente.

§ 3.

Estratto del discorso di S. E. il Presidente del Consiglio on. Giovanni Giolitti alla Camera dei Deputati nella tornata di sabato 8 luglio 1911.

Colui che dà un contributo per assicurare una pensione o una somma per la sua vecchiaia, deve avere la certezza che l'Istituto a cui la versa sarà in condizioni di adempiere ai suoi doveri dopo un lungo lasso di anni. (*Commenti animati*).

Ora, è evidente che non c'è Istituto di credito il quale, se cade in mani o disoneste o inabili, non possa ridursi in cattive condizioni (*Commenti*). Purtroppo abbiamo avuto esempi gravissimi in questo senso.

Quindi nessuna meraviglia che la legge sulle assicurazioni di Stato si fermi a provvedere alle assicurazioni sulla vita: qui veramente c'è una funzione di Stato per assicurare il risparmio che prende questa forma. È una delle funzioni dello Stato l'incitare i cittadini alla previdenza. (*Commenti*).

« E poichè le condizioni del bilanci non consentirebbero ora maggiori assegnazioni a carico della finanza, noi proporremo di istituire un monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita, e di devolverne per intero i proventi alla Cassa per la vecchiaia e invalidità dei lavoratori.

« Per tal modo, mentre la garanzia sicura dello Stato provocherà un incremento della previdenza sotto forma di assicurazioni sulla vita, i proventi delle assicurazioni delle classi più agiate accresceranno la misura delle pensioni degli operai ». (*Interruzioni*).

Ora l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che verrebbe creato con questa legge avrebbe una forza finanziaria, da qui a non molti anni, non inferiore a quella della Cassa dei depositi e prestiti, con questa differenza che sarebbe assai meno pericolosa per il credito dello Stato, perchè in un momento di panico può essere ritirato il deposito a risparmio dalle Casse postali, mentre i depositi fatti per assicurare una pensione o una somma per la vecchiaia non possono essere ritirati. (*Bravo! — Applausi*).

E, ripeto, che lo Stato sia in grado di amministrarli con tutte le garanzie e con tutte le validità questi grandi capitali, l'ha dimostrato la Cassa Depositi e Prestiti, la quale non fu inferiore con alcun istituto di credito, tantochè essa non ha mai subito delle perdite. (*Approvazioni — Interruzioni — Commenti*).

§ 4.

Estratto della Relazione delle LL. EE. i Ministri segretari di Stato a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1913, sul decreto che scioglie la Camera dei Deputati.

L'Istituto nazionale per le assicurazioni sulla vita, al quale gli oppositori alla legge di sua istituzione prevedevano una vita stentata e scarsa fiducia da parte del pubblico, ha già, nei pochi mesi di vita decorsi dal 1° gennaio di quest'anno, raggiunto il numero di 22.119 polizze per un capitale assicurato di 172.721.801; ed ha poi avuta la cessione delle operazioni di 23 delle Compagnie private preesistenti per il numero di 122.206 polizze, rappresentanti un capitale assicurato di 792 milioni, e rendite assicurate per oltre 4 milioni.

È questa una nuova splendida prova della fiducia che ispirano le istituzioni dello Stato.

Questo Istituto, nato sotto così prosperi auspici, potrà essere la base di una grande riforma che alle pensioni degli impiegati dello Stato sostituisca l'assicurazione sulla vita, riforma che potrà iniziarsi per gli impiegati che entrino d'ora in poi al servizio dello Stato.

## Estratto del Discorso pronunciato da S. E. il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio on. Francesco Nitti agli elettori del Collegio di Muro Lucano il 12 ottobre 1913.

### La politica delle Assicurazioni.

In Italia le assicurazioni sono ancora ai primi passi; anche le assicurazioni sociali sono appena in formazione.

L'ideale di una società moderna è spingere nell'ordinamento della previdenza e delle assicurazioni tutta la massa dei cittadini. La carità è un nobile sentimento, l'assistenza è un sacro dovere; pure noi amiamo la previdenza che dà il senso della responsabilità.

I nostri padri si confortavano facilmente dinanzi alla perfidia del caso; la malattia, l'infortunio, la morte parevano irreparabili necessità del destino. Certo il dolore è necessario e niuno pensa che il male si possa togliere; ma si può evitarne, almeno per quanto riguarda la vita economica, le conseguenze più penose. *Divinum est opus sedare dolorem*, avea detto il vecchio Ippocrate. Le assicurazioni, sotto tutte le loro forme, tendono a mitigare i capricci e le perfidie del caso.

Bisogna riconoscere che troppo poco si è fatto in Italia. I premi annuali delle assicurazioni sulla vita sono ancora molto inferiori alle entrate del lotto!

Prima che vi fosse la legge del 4 aprile 1912 le società di assicurazioni sulla vita, pur essendo assai numerose e portando nella lotta e nella produzione lo stimolo della concorrenza, avevano fatto un modesto lavoro. Al 31 dicembre 1911 in Italia vi erano appena 293.000 polizze di assicurazione sulla vita per un capitale assicurato di 1782 milioni e per 7 milioni e mezzo circa di rendita!

La Svizzera con una popolazione di 3.750.000 abitanti, cioè con una popolazione inferiore non solo alla Lombardia, ma anche alla Sicilia, aveva, alla stessa data, non meno di 260.000 polizze per un capitale assicurato di 1154 milioni e 5 milioni di rendite vitalizie; la Germania con una popolazione di circa 65 milioni di abitanti aveva circa 10 milioni di polizze con un capitale assicurato di 13 miliardi di marchi, senza contare le rendite vitalizie.

Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, i Paesi Scandinavi hanno uno sviluppo di assicurazioni veramente grandioso.

E non parlo delle assicurazioni popolari o industriali, come dicono gli inglesi, assicurazioni per piccole somme che entrano in tutte le famiglie, anche nelle più povere, con un sistema di premi settimanali di pochi soldi. In Italia sono quasi ignote, quando in Inghilterra alla fine del 1911 vi erano 40.7 milioni di polizze e 9372 milioni di capitali assicurati; in

Germania rispettivamente 8.4 milioni di polizze e 2186 milioni di capitali assicurati. Negli Stati Uniti di America i capitali assicurati per la più umile forma di previdenza popolare raggiungevano i 17 miliardi!

### L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La legge che ha creato l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla durata della vita umana e ha monopolizzato questa forma di assicurazione, che è sopra tutto una forma di risparmio, ha dato origine a grandi controversie; ma poche leggi, forse, sono destinate ad agire così intensamente sul mercato economico ed a lasciare solco più profondo.

Fu merito del Presidente del Consiglio averla voluta contro ostacoli e difficoltà che parevano insormontabili e che furono anche assai maggiori di quel che pur oggi si creda. Accettando di collaborare a un così grande programma, io sono lieto di aver potuto condurre in porto una riforma tanto profonda; di aver potuto eliminare con persistenza e serenità gli ostacoli innumerevoli che si frapponevano al compimento dell'opera; di aver potuto sopra tutto, creare nell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un organismo poderoso, ma agile, che consente produrre più a buon mercato dell'industria privata.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni deve aver prima o dopo nei suoi registri il più numeroso elenco degli italiani: i suoi assicurati, in qualche decennio non saranno centinaia di migliaia, ma dovranno essere molti milioni. Non sarà difficile, data la mitezza delle tariffe e la fiducia che circonda l'Istituto. La previdenza è difficile a sorgere e non tutti pensano spontaneamente che, se un contratto di assicurazione sulla vita è un buon affare, è più spesso ancora un dovere verso la famiglia. In generale i contratti di assicurazione si facevano in passato a richiesta e sotto la pressione degli agenti produttori. Per la prima volta alle sedi dell'Istituto Nazionale in tutte le provincie si presentano persone che chiedono spontaneamente di assicurarsi; ciò che ai vecchi assicuratori par quasi inverosimile!

### Stato attuale e futuro sviluppo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'ordinamento adottato rende possibile tutto ciò.

Tolta ogni idea di speculazione, i benefici devono servire ad alimentare la Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia, cioè la

previdenza popolare. La garanzia dello Stato dà alle polizze dell'Istituto Nazionale una base di granito. Attraverso tante vicende delle private fortune, i soli impegni a lungo termine che diano una sicurezza assoluta sono gl'impegni dello Stato. Il nostro debito pubblico contiene tutti gl'impegni dei governi che hanno preceduto la unità italiana; il debito dei nostri liberatori e il debito dei nostri dominatori; i debiti fatti per opprimere la libertà e i debiti fatti per difenderla. Lo Stato per il suo carattere di continuità non può discutere sugli obblighi del passato. Ora le polizze dell'Istituto Nazionale sono non solo la garanzia di un interesse, come per la rendita pubblica consolidata, ma la garanzia del pagamento di un capitale.

A rendere possibile la espansione dell'Istituto Nazionale, la legge provvidamente ha tolto ogni idea di fiscalità. Le tariffe dell'Istituto Nazionale sono considerevolmente più basse di quelle delle Compagnie. Sono ora allo studio nuove forme di assicurazione senza visita medica e forme di assicurazioni popolari.

A molti in Italia e all'estero ha fatto grande sorpresa il vedere l'Istituto Nazionale delle assicurazioni sorgere già come un organismo potente e fin dal suo nascere dar prova di una mirabile forza di espansione.

Pareva che una produzione di 200 milioni fosse da considerarsi come il limite degli sforzi dell'Istituto Nazionale; e coloro che facevano calcoli e previsioni non osavano mai spingersi a tanto.

Invece la produzione dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni raggiungerà anche nel primo anno di esistenza, (cioè in un anno non del tutto favorevole all'economia generale del paese) una cifra da 250 a 300 milioni; ma essa dovrà man mano elevarsi ad una produzione normale di almeno 600 milioni.

Se è consentito fare una previsione, noi diremo che l'Istituto Nazionale delle assicurazioni in un ventennio avrà un portafoglio di almeno 6 miliardi di capitale assicurato; un incasso di premi considerevolmente superiore ai 200 milioni di lire e disponibilità e riserve matematiche superiori ai 2 miliardi.

Venti anni! sono un lungo periodo nella fugace vita degli uomini; ma nella vita dello Stato sono un breve spazio di tempo.

L'Istituto Nazionale terrà sopra tutto, appena i suoi mezzi consentiranno, a scendere nel popolo con assicurazioni popolari semplici. Quando sull'esempio degli altri paesi gli assicurati saranno milioni di uomini, essi e le loro famiglie legheranno, attraverso l'Istituto Nazionale, assai più fortemente la loro sorte ed il loro avvenire alla sorte e all'avvenire dello Stato.

*L'assicurazione, questa tesaurizzazione altruista, riveste il carattere collettivo che l'età nostra imprime alle sue più grandi opere.*

F. NITTI.

## ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

§ 6.

### ORGANI CENTRALI.

#### *Consiglio di Amministrazione*

Stringher cav. gran croce prof. Bonaldo	
Presidente	
Magaldi grand'uff. dott. Vincenzo	
Vice-Presidente	
Anaclerio comm. avv. Prospero	Consigliere
Beneduce dott. prof. Alberto	»
Clerici cav. uff. dott. Umberto	»
Guerra comm. dott. Francesco	»
Paretti comm. prof. Orazio	»
Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.	(membro di diritto)
Rosmini comm. avv. Giovanni	Consigliere
Verardo grand'uff. Pietro	»

#### *Comitato permanente*

Stringher cav. gran croce prof. Bonaldo	
Presidente.	
Beneduce dott. prof. Alberto	
Verardo grand'uff. Pietro	
Tocci grand'uff. dott. Carlo	
Direttore Generale (membro di diritto)	

#### *Direttore Generale*

Tocci grand'uff. dott. Carlo

#### *Vice-Direttore Generale*

Scodnik comm. Enrico

#### *Sindaci Effettivi*

Le Pera grand'uff. dott. Domenico	Consigliere della Corte dei Conti.
Barcati comm. avv. Giuseppe	Referendario al Consiglio di Stato
Rainaldi nob. comm. ing. Filippo	Direttore Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro.

#### *Sindaci Supplenti*

Melani grand'uff. Emilio	Consigliere della Corte dei Conti
Aicardi comm. avv. Paolo	Referendario al Consiglio di Stato
Ceresa comm. Alessandro	Ispettore degli Istituti di emissione.

*Le assicurazioni sono, è stato detto, il vaccino contro il caso: ora, man mano che il sentimento della responsabilità aumenta, noi sentiamo sempre più bisogno di vaccinarci contro il caso. L'antica Fortuna, ribelle ad ogni disciplina, tende, almeno per quanto riguarda gli effetti economici della morte, a essere circoscritta in regole precise.*

F. NITTI



## § 7.

## UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE.

## UFFICIO SPECIALE.

- REPARTO I - Affari riservati - Atti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato permanente - Relazioni periodiche - Bollettino - Biblioteca.
- REPARTO II - Cessioni di portafoglio - Vertenze giudiziarie.
- REPARTO III - Rinvestimenti.

## UFFICIO I.

## Affari generali e personale della Direzione Generale.

- REPARTO I - Distribuzione e spedizione corrispondenza - Segreteria - Personale.
- REPARTO II - Affari generali - Informazioni - Pubblicità - Forniture.
- REPARTO III - Amministrazione stabili.  
*Cassa - Economato - Anticipazioni e Cessioni quinto.*

## UFFICIO II.

## Attuariato, Statistica e Riassicurazioni.

- REPARTO I - Affari diretti dell'Istituto e Cessioni legali.
- REPARTO II - Portafogli ceduti e Riassicurazioni.
- REPARTO III - Movimento del portafoglio.
- REPARTO IV - Bilancio tecnico e Statistica.
- REPARTO V - Assicurazioni popolari e affari diversi.

## UFFICIO III.

## Organizzazione e Personale esterno.

- REPARTO I - Servizio di ispezione.
- REPARTO II - Agenzie generali e locali - Produttori professionisti.
- REPARTO III - Produttori speciali (Notari, impiegati comunali e impiegati postali).
- REPARTO IV - Estero.

## UFFICIO IV.

## Contabilità generale.

- REPARTO I - Ragioneria (Giornale, mastri, bilanci) - Emissione quietanze e tenuta schedario.
- REPARTO II - Contabilità Agenzie.
- REPARTO III - Amministrazione titoli - Cassa - Banca d'Italia - Corrispondenza e archivio.
- REPARTO IV - Prestiti - Riscatti - Sinistri - Scadenze - Rendite vitalizie - Comunicazioni agli Uffici VII-VIII.
- REPARTO V - Riassicurazioni e cessioni legali 40‰.

## UFFICIO V.

## Assunzione rischi ed Emissione polizze.

- REPARTO I - Assunzione rischi - Produzione dell'Istituto.
- REPARTO II - Emissione polizze.
- REPARTO III - Amministrazione portafoglio diretto.

## UFFICIO VI.

## Servizio sanitario.

## UFFICIO VII.

## Amministrazione e conservazione del Portafoglio e Cessioni 40‰.

- REPARTO I - Prestiti - Benefici - Variazioni polizze.
- REPARTO II - Cessioni portafogli - Riscatti - Riduzioni.
- REPARTO III - Rimesse in vigore - Trasferimenti.
- REPARTO IV - Cessioni 40‰.
- REPARTO V - Movimento portafoglio - Archivio.

## UFFICIO VIII.

## Liquidazioni per scadenze e sinistri.

## UFFICIO IX.

## Assicurazioni popolari.

- Nuove assicurazioni popolari e Rapporti con le Associazioni tontinarie.

## § 8.

## PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE

## Capi di ufficio e vice capi di ufficio.

- CARAFÀ conte cav. Carlo — *Mutua Italiana*. (1)
- GABARDINI avv. Cesare — *Fondiarìa*.
- GERI avv. Gerino — *Fondiarìa*.
- MICHEL prof. cav. Paolo — *Fondiarìa*.
- NAPOLEONE cav. uff. Giorgio — *Fondiarìa*.
- POZZI Vittorio — *Fondiarìa*.
- RONCAGLIA rag. cav. Armando — *Popolare*.
- RUBINI dott. prof. Tullio — *Cassa Mutua C. I. P.*
- SCARELLA Costanzo — *Ministero delle Finanze*.
- VANIN rag. Emilio — *Popolare*.

## Impiegati.

- ACQUATI Ambrogio — *Reale*.
- ANDREINI Piero.
- APPIANI Tiberio — *Reale*.
- APRILE Guido — *Mutua Italiana*.
- ARDIMANNI rag. Alessandro — *Fondiarìa*.
- BACILE avv. Salvatore — *Mutua Italiana*.
- BAGNOLI dott. Alberto — *Censimento*.
- BALDUCCI Tito — *Mutua Italiana*.
- BALLARIN rag. Mario — *Prussiana*.
- BAMBINI Pietro — *Mutuelle de France*.
- BANDIERA Teodoro — *Mutuelle de France*.
- BARDOTTI Bruno — *Fondiarìa*.
- BAREGGI Angelo — *Reale*.
- BELLI Vincenzo — *Popolare*.
- BENEDETTI Pietro — *Mutuelle de France*.
- BERNI Guglielmo — *Mutua Italiana*.
- BERTON Tiberio — *Popolare*.
- BEVILACQUA rag. Giuseppe — *Amm. Makenzie*.
- BIANCHI Andrea — *Fondiarìa*.
- BIANCHI Giovanni — *Popolare*.
- BONANDRINI Giovanni — *Popolare*.
- BONDÌ Leonardo — *Mutuelle de France*.
- BORRONI Paolo — *Reale*.
- BOTTELLI Giovanni — *Reale*.

(1) Ha grado di Ispettore Compartimentale ed è temporaneamente incaricato della Direzione dell'Ufficio III.

- BUSSETI Alberigo — *Alleanza*.  
 CALDARA MONTI Arrigo — *Popolare*.  
 CANTINI rag. Guido — *Fondiarìa*.  
 CAPPERONI Adolfo — *Industriale*.  
 CARDELLI Adriano.  
 CARELLI Nemesio — *Mutuelle de France*.  
 CARLOMAGNO Giulio — *Mutua Italiana*.  
 CAROCCI Ugo — *Fondiarìa*.  
 CASSANI Guglielmo — *New-York*.  
 CASTELLINA Umberto — *Reale*.  
 CECCHINI Virgilio — *Fondiarìa*.  
 CHECUCCI Mario — *Fondiarìa*.  
 COGO rag. Francesco — *Cattolica*.  
 CONTI Enrico — *Reale*.  
 CONTRI Emidio — *Mutua Italiana*.  
 COPPOLA avv. Carlo — *Popolare*.  
 CREMONESE Giovanni — *Reale*.  
 CRESPO Francesco — *Cassa M. C. I. P.*  
 CRISTIANI Francesco.  
 D'ALESSANDRO Francesco.  
 DAMIANI Enrico — *Popolare*.  
 DE BARBIERI Emanuele — *Alleanza*.  
 DE LAURENTIS Francesco.  
 DENTI Luigi — *Popolare*.  
 DE PAOLI rag. Otello — *Cassa Mutua C. I. P.*  
 DE RUVO avv. Eugenio.  
 DONELLI Ferruccio — *Cattolica*.  
 ERCOLI Arturo — *Reale*.  
 FANELLI Fernando — *Mutua Italiana*.  
 FERROGLIO rag. Giuseppe — *Cassa Mutua C. I. P.*  
 FIOCCHI Carlo — *Popolare*.  
 FIORY Giuseppe — *New-York*.  
 FIORINI Ugo — *Mutua Italiana*.  
 GEMMI Domenico — *Cattolica*.  
 GERMANI Pietro — *Mutua Italiana*.  
 GIACALONE rag. Giovanni — *Urbaine*.  
 GIANNINI Ferruccio — *Prima Ungherese*.  
 GINO dott. Eriberto — *Generali di Venezia*.  
 GIOVANNONI Gino — *Fondiarìa*.  
 GIOVANOLA Luigi.  
 GRIXONI nob. Gabriele — *Prussiana*.  
 GUARDI rag. Pietro — *Cassa Mutua C. I. P.*  
 JAPPELLI rag. Adelchi — *Cassa Naz. di Previd.*  
 JÉHAN DE JOHANNIS avv. cav. M. — *Mutua Italiana*.  
 LEVI Arturo — *Ancora*.  
 LOMBARDI Emilio — *Popolare*.  
 LONGO VASCHETTI dott. Eugenio — *Mutua Italiana*.  
 MALACRIDA Pietro — *Reale*.  
 MANCINI Angelo — *Italiana*.  
 MANZONI Marinello — *Fondiarìa*.  
 MARCHI Marco Alberto — *Fondiarìa*.  
 MARODER Marcello — *Norwich*.  
 MASCAGNI Alberto — *Fondiarìa*.  
 MELLA Luigi — *Cattolica*.  
 MINGUZZI Giovanni.  
 MINUTILLI Gennaro — *Compagnia Italiana*.  
 MONACELLI Amerigo — *Prussiana*.  
 MONTELEONE Vincenzo — *Reale*.  
 MORRA dott. Teodorico — *Italiana*.  
 MOSCADI Gino — *Fondiarìa*.  
 MOSCARELLA avv. Giuseppe — *Mutuelle de France*.  
 MOSSO Umberto — *Roma*.  
 NAPOLITANI avv. Giuseppe — *Industriale*  
 NASCETTI Ernesto — *Cattolica*.  
 NORSA Alfonso.  
 OCCHINI Eugenio — *Fondiarìa*.  
 OLIVA Sebastiano — *Alleanza*.  
 ORTOLANI rag. Emanuele — *Cattolica*.  
 PALUMBO Antonio Carlo — *Popolare*.  
 PANI Alfredo — *Fondiarìa*.  
 PAPANINI Massimo — *Reale*.  
 PARRELLA CATALANO avv. Domenico — *Popolare*.  
 PASETTI Gino — *Alleanza*.  
 PRATESI Alfonso — *Reale*.  
 PRATI rag. Eugenio — *Cassa Mutua C. I. P.*  
 PERUCCHINI Eleuterio — *Mutuelle de France*.  
 PETRAROLI Angelo — *Reale*.  
 PICCININI Paolo — *Cattolica*.  
 PICCIOLI Gino — *Fondiarìa*.  
 POGGI Roberto — *Alleanza*.  
 POLLIO Achille — *Reale*.  
 POZZI dott. Luigi — *Ministero delle Finanze*.  
 POZZI Vittorio — *Fondiarìa*.  
 PUCCI Puccio — *Fondiarìa*.  
 RABBENO Primo — *Popolare*.  
 RACCA Giovanni — *Mutua Italiana*  
 RAMPOLLA Carlo — *Equitable*.  
 RESTALDI Raniero.  
 RESTELLI Adolfo — *Urbaine*.  
 SAETTI Mario — *Mutua Italiana*.  
 SALOMONI Melchiorre — *New-York*.  
 SCALA Alessandro — *Adriatica*.  
 SCANDOLERA Ettore — *New-York*.  
 SCARAMELLI rag. Alessandro — *Prima Ungherese*.  
 SCARSELLI Galileo — *Mutuelle de France*.  
 SCIACCALUGA dott. Luigi — *Norwich*.  
 SCODELLINI avv. Carlo — *Fondiarìa*.  
 SEMERIA Armando — *Mutuelle de France*.  
 SERRA Luigi — *Mutua Italiana*.  
 SQUILLACCIOTTI Alfonso — *Urbaine*.  
 SUDESSI Carlo — *Mutua Italiana*.  
 TAVEGGIA Giuseppe Attilio — *Reale*.  
 TEDESCHI avv. Guglielmo — *S. A. Assic. Infortuni*.  
 TERUGGI Mario — *Popolare*.  
 TIRABOSCHI rag. Luigi — *Popolare*.  
 TOMMASINI cav. Cesare — *Fondiarìa*.  
 TORSSELLINI Corinto — *Prima Ungherese*.  
 VICENTINI avv. Augusto Maria — *Urbaine*.  
 VICINELLI avv. Alberto — *Cattolica*.  
 VILLA Paolo — *Popolare*.  
 VITALI Enrico — *Nazionale*.  
 ZANELLA rag. Umberto — *Popolare*.  
 ZARDO rag. Giorgio — *Fondiarìa*.  
 ZARDO dott. Guido — *Fondiarìa*.

#### Servizio Sanitario.

- MARCHIAFAVA grand'uff. prof. Ettore — *Direttore*.  
 CASSINI prof. Eugenio — *Consulente*  
 SORGENTE cav. prof. Pasquale — »  
 MATTOLI cav. uff. prof. Agostino — »  
 ROMANELLI dott. Ilario — *Assistente*.  
 SILVESTRI dott. Silvestro — »

Sono adibite agli uffici della Direzione Generale  
 n. 140 signorine impiegate o dattilografe.



## § 9.

## AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

AGENZIA	TITOLARE	AGENZIA	TITOLARE
Alessandria - Corso Roma, 9	Not. Barisone Giuseppe.	Messina - Viale S. Martino, 11 (Palazzina Lombarda, 101-109).	Marcianti-Tripodi Giuseppe.
Ancona - P. Stazione, 12.	Bettitoni Antonio.	Milano - Via Giulini, 6. .	Società Italiana di Credito Provinciale.
Aquila - Corso V. Emanuele, 102.	Avv. Volpe Francesco e Ciolina Biaggi Vincenzo.	Modena - Via Emilia, 18 .	Dott. Maglietta Aldo e Baggi Francesco.
Arezzo - P. S. Michele, 3.	Ing. Cinelli Alessandro.	Napoli - Via Roma, 228 .	Cav. Caianiello Eduardo.
Ascoli - Piazza Arringo, Palazzo Comunale.	Dott. Leo Polimanti e dott. Luigi Bucciarelli.	Novara - Corso Cavour, 11	Cav. Oberti Zaccaria.
Avellino - Corso V. Emanuele, 44.	Avv. cav. Buonaccorsi Ferdinando.	Padova - Piazz. Pedrocchi, 4	Rag. Michelini Bindo.
Bari - Via Sparano, 62 .	Avv. Marchio Nicola e Pasquale.	Palermo - Via Cavour, 38 .	Marc. Bellaroto Ferdinando e avv. Carella Domenico.
Belluno - Piazza Campiello.	Gerenzani Ernesto.	Parma - Borgo Calligaris, 15, piano primo.	Dott. Conti Pio.
Benevento - Piazza Guerrazzi, 4.	Jannone Gino.	Pavia - Via Mentana, 2. .	Banca Popolare Agric. Com.
Bergamo - Viale V. Emanuele, 2.	Banca Mutua Popolare.	Perugia - (Ag. Gen. Umbra) Ufficio di Perugia: Via Oradina, 12; Ufficio di Torino: Via Cornelio Tacito, 35.	Dott. rag. Mangiucca Falando
Bologna - Via Indipendenza, 10.	Avv. Comm. Scotti Attilio.	Pesaro Urbino - C. 11 Settembre, 21.	Geom. Giovannelli Ruggero.
Brescia - Via S. Martino, 8	Guidetti Giovanni.	Piacenza - Via Mazzini, 40	Rag. Spelta Rodolfo Ettore.
Cagliari - Largo Carlo Felice, 33 (Palazzo Devoto)	Enrico ed Edoardo Fratelli Devoto.	Pisa - S. Martino, lett. A.	Cav. Cassuto Alessandro e Simi Raul.
Caltanissetta - Via Re d'Italia, 40.	Avv. Cascino Giovanni.	Porto Maurizio - Via Genova, 8, piano primo.	Pongiglione Federico.
Campobasso - P. V. Emanuele, 40.	Verdone Francesco.	Potenza - Piazza Sedile, 12	La Capra cav. Angelo.
Caserta - Cor. Umberto, 53	Palmieri Giulio.	Reggio Calabria - Via Marina Porto.	Di Benedetto Felice.
Catania - Via della Lettera, 7.	Salmona Samuele.	Ravenna - Via Cairoli, 6 .	Armuzi Luigi.
Catanzaro - Corso V. Emanuele, 245-247.	Avv. Lo Russo Giuseppe.	Reggio Emilia - Via Emilia S. Stefano, 31.	Cav. Scolari Enrico.
Chieti - Corso Marrucino, 60	Comm. avv. Cespa Francesco Paolo.	Roma - V. del Tritone, 142	Comm. Montefiore Giulio.
Como - Via Fontana, 2. .	Marino Tindaro.	Rovigo - Via Mazzini, 14 .	Dott. Dotti Filippo e avv. Gobbatì Alessandro.
Cosenza - V. Antonio Serra	Albi Marini Armando.	Salerno - Via Provida, 12, piano primo.	Avv. Pellegrino Angelo.
Cremona - C. Umberto I, 5	Rag. Montani Calisto e cav. Montani Rolando.	Sassari - Via Roma, 7. .	Avv. Sorcinelli Ferruccio, direttore Società Bancaria Sarda.
Cuneo - V. 20 Settembre, 8	Rag. cav. Marro Casimiro.	Siena - Via Cavour, 37. .	Avv. Paechierotti Renato.
Ferrara - Via Cairoli, 19 .	Avv. Ferrari Giovanni e ingegner Pirani Roberto.	Siracusa - Via 20 Settembre, Casa Italia.	Avv. Pisano Gaetano.
Firenze - via Strozzi, 4. .	Conti Alfredo.	Sondrio - Via alla Stazione, 8.	Ing. Rossi Paolo.
Foggia - Pal. Banca Coop. Corso Principale.	Guarducci Virgilio.	Teramo - Corso S. Giorgio, Palazzo Moruzzi.	Narducci Francesco e Pirocchi Angelo.
Forlì - Corso Vitt. Eman.	Cav. rag. Domenico Benelli.	Torino - V. 20 Settembre, 54	Avv. Boggio Oscar.
Genova - V. 20 Settembre, 2 piano primo.	Comm. Raggio Armando.	Trapani - Piazza Cavour .	Cav. D'Alì Gabriele.
Girgenti - Via Atenea, 207.	Cav. Montana Raimondo e prof. Dima Alfonso.	Treviso - C. V. Emanuele, pres. Banca Trevigiana.	Rag. Trevisan Antonio.
Grosseto - Via Cairoli, 1 .	Tognetti Nello.	Udine - Via Cussignacco, 9	Pagani Camillo.
Lecce - Via Umberto I, 15	Rag. Chillino Realino e avv. Mastracchi Manes Luigi.	Venezia - S. Marco, Calle del Ridotto, 1352.	Istituto Veneto di Cambio e Secrétaire Giovanni.
Livorno - Via V. Eman., 52	Cav. Ottolenghi Umberto.	Verona - Via Valerio Cattullo, 2 (angolo V. Mazzini).	Ing. De Longhi Pietro.
Lucca - Piazza S. Michele	Rag. dott. Martinelli Angelo.	Vicenza - Via Oratorio dei Proti, 4.	Serafini Ettore.
Macerata - Corso V. Emanuele, 4.	Pannaggi Umberto.		
Mantova - Corso V. Emanuele, 23.	Carpi Arturo.		
Massa Carrara - Piazz. Alberica, 19, Carrara.	Rag. Mariotti Aristide.		

## § 10.

**Ispettori dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.****Ispettori Compartimentali.**

AUTERI-MARAZZANI cav. ing. Francesco — *Palermo*,  
Via S. Martino.

CATALANO cav. Eugenio — *Napoli*, Modern Hotel.

COLOMBO avv. cav. G. Battista — *Milano*, Via Giulini, 6.

FRANELLICH cav. Luigi — *Bologna*, Hotel Baglioni.

PORLITZ cav. Arturo — *Firenze*, Via Cavour, 51.

**Ispettori Centrali.**

ANDREOTTI cav. Arturo — *Roma*, presso la Direz.  
Generale.

GENTILE Alfredo — *Venezia*, presso l'Agenzia Generale.

SALT Alberto — *Verona*, presso l'Agenzia Generale

**Ispettori Aggiunti.**

ALBANESE Esalvio — *Lecce*, Via dei Figuli, 27.

BERNINZONI Roberto — *Benevento*, presso l'Agenzia  
Generale.

BRUA Mario — *Livorno*, presso l'Agenzia Generale.

CALVI Goffredo — *Novara*, presso l'Agenzia Generale.

CHIEFFI Giov. Battista — *Foggia*, Via Sperone, 26.

CORRER conte Roberto — *Padova*, presso l'Agenzia  
Generale.

DI SPILIMBERGO conte Mario — *Ancona*, presso  
l'Agenzia Generale.

DUGO-GALLO Salvatore — *Bari*, Via Argiro, 139.

FARAONI Enea — *Forlì*, Hotel Centrale.

FIGLIORIO Giuseppe — *Reggio Calabria*, Casella  
Postale N. 33.

GALBO Clemente Giuseppe — *Catania*, presso l'A-  
genzia Generale.

GAMERRA cav. Carlo — *Arezzo*, presso l'Agenzia  
Generale.

GANDINI Ludovico — *Alessandria*, presso l'Agenzia  
Generale.

LEVI avv. cav. Carlo — *Sassari*, presso l'Agenzia  
Generale.

LIVRAGHI rag. cav. Giuseppe — *Genova*, presso  
l'Agenzia Generale.

LODI Giulio — *Parma*, Borgo Galligarie, 25.

MACRÌ cav. Ernesto — *Callanissetta*, presso l'A-  
genzia Generale.

MANCINI Giov. Battista — *Cosenza*, Via Padolisi, 16.

MISEROCCHI cav. Francesco — *Milano*, Via Mon-  
forte, 32.

MONTESANTI Giovanni — *Como*, Piazza Cavour.

RUGIU-RICCI cav. Edoardo — *Salerno*, presso l'A-  
genzia Generale.

SCUTELLARI Giorgio — *Ferrara*, Via Teatini, 8.

SIVIERI Francesco — *Macerata*, presso l'Agenzia  
Generale.

TOGNOLI dott. Guido — *Pavia*, Piazza Carmine, 6.

VIANELLO Eugenio — *Udine*, presso l'Agenzia Ge-  
nerale.

VITARI cav. uff. Ernesto — *Perugia*, presso l'Agen-  
zia Generale.

**SITUAZIONE****DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA  
NEL REGNO**

## § 11.

**IMPRESE PRIVATE**

autorizzate a continuare le operazioni nel Regno

(art. 29 della legge 4 aprile 1912 n. 305).

## A) NAZIONALI.

1. **La Milano.** Compagnia di assicurazione contro i danni degli incendi, sulla vita dell'uomo e per le rendite vitalizie, con sede in Milano — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

2. **La Concordia.** Società mutua italiana di assicurazioni popolari e industriali, con sede in Milano — *Autorizzata con R. D. 5 gennaio 1913 (1).*

3. **Cooperativa Italiana.** Società anonima per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano — *Autorizzata con R. D. 31 dicembre 1912.*

## B) ESTERE.

4. **Assicurazioni Generali.** Società anonima con sede in Trieste e direzione per l'Italia in Venezia — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

5. **Riunione Adriatica di Sicurtà,** Società anonima con sede in Trieste e direzione per l'Italia in Milano — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

6. **Il Danubio,** Società di assicurazione con sede in Vienna e direzione per l'Italia in Milano — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

7. **L'Atlas.** Società per azioni di assicurazioni sulla vita, per il servizio militare e sulle rendite vitalizie con sede in Vienna e rappresentanza per l'Italia in Genova — *Autorizzata con R. Decreto 12 gennaio 1913.*

8. **La Nationale.** Società anonima di assicurazioni sulla vita con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912 (2).*

9. **Le Phenix.** Compagnia francese di assicurazioni sulla vita con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

10. **L'Abeille.** Compagnia anonima di assicurazione sulla vita, con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Milano — *Autorizzata con R. D. 30 gennaio 1913.*

11. **The Gresham.** Società di assicurazioni sulla vita, con sede in Londra e direzione per l'Italia in Firenze — *Autorizzata con R. D. 22 dicembre 1912.*

12. **La Dordrecht.** Compagnia anonima olandese di assicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Dordrecht e direzione per l'Italia in Torino — *Autorizzata con R. D. 12 gennaio 1913 (1).*

(1) La Società, posteriormente all'autorizzazione, ha ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (vedi nota al § 13).

(2) Nessuna operazione di assicurazioni risulta ancora compiuta da questa compagnia.



## § 12.

## IMPRESE PRIVATE

che esercitavano l'industria dell'assicurazione sulla Vita nel Regno d'Italia al 31 dicembre 1911.

Anno della costituzione.	TITOLO DELLA SOCIETÀ	SEDE	Anno della costituzione e di decorrenza dell'esercizio nel Regno	TITOLO DELLA SOCIETÀ	SEDE
	<b>a) NAZIONALI. (N.° 33)</b>			<b>b) ESTERE. (N.° 28)</b>	
1825	Società di Assicurazioni diverse (già in Napoli) ora fusa col Banco di Roma.	Roma	1831 1831	Compagnia di Assicurazioni Generali.	Trieste. Venezia.
1825	Compagnia di Assicurazioni di Milano	Milano.	1838 1853	Riunione Adriatica di Sicurtà . . .	Trieste. Milano.
1862	Reale Compagnia Italiana . . . . .	Milano.	1857 1861	Prima Società Ungherese di assicurazioni generali.	Budapest. Firenze.
1880	« La Fondiaria » . . . . .	Firenze.	1867 1868	« Il Danubio » . . . . .	Vienna. Milano.
1889	« L'Universo » (in liquidazione) . .	Milano	1858 1888	« L'Ancora » . . . . .	Vienna. Milano.
1898	« L'Alleanza » . . . . .	Genova.	1882 1890	« La Fenice Austriaca » . . . . .	Vienna. Genova.
1898	« Ausonia » . . . . .	Genova.	1889 1908	« L'Atlante » . . . . .	Vienna. Genova.
1901	« Provvidenza » . . . . .	Milano.	1830 1877	« La Nationale » . . . . .	Parigi. Roma.
1902	Società Nazionale di Credito e Assicurazione.	Bologna.	1864 1865	« Le Monde » . . . . .	Parigi. Milano.
1906	« La Roma » . . . . .	Roma.	1865 1882	« L'Urbaine » . . . . .	Parigi. Milano.
1906	« L'Italiana » . . . . .	Torino.	1844 1884	« Le Phénix » . . . . .	Parigi. Roma.
1907	« La Stella » . . . . .	Milano.	1850 1853	« Caisse Paternelle » . . . . .	Parigi. Milano.
1907	« La Catania » . . . . .	Catania.	1877 1911	« L'Abeille » . . . . .	Parigi. Milano.
1907	« L'Industriale » . . . . .	Roma.	1830 1890	Società di Assicurazione sulla vita.	Lipsia. Firenze.
1907	« La Tutelare » . . . . .	Roma.	1865 1893	Società Prussiana di Assicurazione sulla vita.	Berlino. Milano.
1909	« La Vincitrice » (in liquidazione) .	Napoli.	1835 1899	« Banca Bavarese d'ipoteche e sconto ».	Monaco. Milano.
1909	« Partenope » . . . . .	Napoli.	1836 1904	Società Berlinese di assicurazione sulla vita.	Berlino. Milano.
1889	« La Popolare » . . . . .	Milano.	1848 1855	« The Gresham » . . . . .	Londra. Firenze.
1895	Cassa Mutua di Assicurazione. . .	Palermo.	1808 1890	« Norwich Union Life Insurance Society ».	Norwich. Genova.
1901	« La Mutua Nazionale » . . . . .	Milano.	1891 1894	« British Natural Premium Life Association » ora « Progressive assurance C. Lt. » (in liquidazione) .	Londra. Roma.
1902	« Previdenza e Famiglia » . . . . .	Torino.	1903 1907	« Consolidated » . . . . .	Londra. Genova.
1905	« La Mutua Italiana » . . . . .	Roma.	1907 1907	« United Provident » (in liquidazione)	Londra. Milano
1905	« Concordia » . . . . .	Milano.	1874 1894	« Dordrecht » . . . . .	Dordrecht Torino.
1907	« Mater » . . . . .	Genova.	1864 1908	« La Union y el Fénix Espanol » .	Madrid. Milano.
1908	« La Vita Italiana » (in liquidazione)	Roma.	1864 1869	Società di Basilea d'Assicurazioni sulla vita.	Basilea. Milano.
1909	« Risparmio e Previdenza » . . . .	Torino.	1841 1878	« New York Life Ins. Comp. » . .	New York. Roma.
1891	« L'Iniziativa » . . . . .	Genova.	1859 1886	« Equitable » . . . . .	New York. Genova.
1891	« Compagnia Nazionale Assicuratrice ».	Roma.	1842 1889	« Mutual Life » . . . . .	New York. Genova.
1896	Società Cattolica assicurazione . .	Verona.			
1898	Società Anonima Cooperativa Italiana per l'assicurazione sulla vita.	Milano.			
1900	« Istituto Nazionale di previdenza nel Regno d'Italia ».	Palermo.			
1901	« La Vera Provvidenza » . . . . .	Roma.			
1901	« Compagnia Italiana di assicurazioni ».	Roma.			
1903	« Banca di Previdenza » . . . . .	Roma.			
1905	« La Forza » . . . . .	Torino.			
1906	« Consorzio Italiano di assicurazioni »	Genova.			
1909	Società Mutua Cooperativa di credito e assicurazioni.	Spezia.			
1910	« La Generale d'Italia » . . . . .	Napoli.			

## § 13.

## IMPRESE PRIVATE

che hanno ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ		Sede sociale — Sede italiana	DATA dell'atto di cessione	DECORRENZA della cessione	Data e luogo di registrazione NOTAIO
NOME	SPECIE				
L'Ancora . . . .	Società anonima di assicurazione sulla vita e rendite vitalizie.	Vienna Milano	28 nov. 1912	1° gen. 1913	Roma, li 29 novembre 1912, al numero 3772 del Reg. 334, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Popolare . . . .	Associazione di mutua assicurazione sulla vita dell'uomo.	Milano	10 nov. 1912	1° gen. 1912	Milano, li 21 novembre 1912, numero 3393, vol. 374, fog. 131, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
La New-York . . . .	Società mutua d'assicurazione sulla vita.	New-York Roma	9 dic. 1912	1° gen. 1912	Roma, li 13 dicembre 1913, al numero 4104, del Reg. 334, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
L'Industriale . . . .	Società anonima di assicurazioni generali (già in Milano).	Roma	22 gen. 1913	1° gen. 1913	Roma, li 30 gennaio 1913, al Reg. n. 5436, Reg. 336, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Prussiana . . . .	Società per azioni di assicurazioni sulla vita.	Berlino Milano	25 gen. 1913	1° gen. 1912	Milano, li 1° febbraio 1913, al numero 5758, vol. 377, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
La Banca Bavarese d'ipoteche e sconto.	Banca di assicurazioni sulla vita.	Monaco di Baviera Milano	25 gen. 1913	1° gen. 1912	Milano, li 1° febbraio 1913, al numero 5758, vol. 377, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
Norwich-Union Life Insurance Society.	Compagnia inglese mutua di assicurazioni sulla vita.	Norwich Genova	13 feb. 1913	1° gen. 1912	Roma, li 20 febbraio 1913, al numero 6064, del Reg. 336, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Prima Società Ungherese . . . . .	di assicurazioni generali.	Budapest Firenze	19 feb. 1913	1° gen. 1913	Roma, li 27 febbraio 1913, al numero 6296, Reg. 337, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
L'Italiana . . . . .	Compagnia anonima di assicurazioni a premio fisso.	Torino	3 mar. 1913	1° gen. 1913	Torino, li 10 marzo 1913, al n. 5309, Atti pubblici, gratis. Notaio Valente.
Le Monde . . . . .	Compagnia d'assicurazione per azioni a premi fissi sulla vita umana.	Parigi Milano	3 mar. 1913	1° gen. 1913	Milano, li 6 marzo 1913, n. 6720, Atti pubblici, vol. 378, fog. 69. Notaio Moretti.
La Berlinese . . . . .	Società di assicurazione sulla vita.	Berlino Milano	10 mar. 1913	1° gen. 1912	Roma, li 27 marzo 1913, al numero 7207, del Reg. 338, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
L'Urbaine . . . . .	Compagnia per azioni d'assicurazione a premio fisso sulla vita umana.	Parigi Milano	22 apr. 1913	1° gen. 1913	Milano, li 3 maggio 1913, n. 8490, vol. 380, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
La Cattolica . . . . . (Società cattolica di assicurazione).	Anonima cooperativa.	Verona	16 mag. 1913	1° gen. 1913	Roma, li 28 maggio 1913, al numero 9037, Reg. 340, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Basilea . . . . .	Società per azioni d'assicurazione sulla vita.	Basilea Milano	6 giug. 1913	1° gen. 1913	Roma, li 18 giugno 1913, al n. 9701, del Reg. 340, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Fenice di Vienna . . . . .	I.R. società di assicurazioni sulla vita.	Vienna Genova	13 giug. 1913	1° gen. 1913	Roma, li 3 luglio 1913, al n. 91, del Reg. 341, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Union et le Phénix Espagnol.	Compagnia di assicurazioni riunite.	Parigi Milano	17 giug. 1913	1° gen. 1913	Milano, li 23 giugno 1913, n. 9930, vol. 381, foglio 150, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
La Caisse Paternelle	Compagnia anonima di assicurazioni generali sulla vita umana a premio fisso.	Parigi Milano	22 giug. 1913	1° gen. 1913	Milano, li 1° luglio 1913, n. 44, volume 382, fog. 6, Atti pubblici, gratis. Notaio Moretti.
Reale Compagnia Italiana.	Di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo.	Milano	24 giug. 1913	1° gen. 1913	Milano, li 5 luglio 1913, n. 175, vol. 382, Atti pubblici, gratis. Notaio Candiani.
La Mutua Italiana . . . . .	Associazione mutua di assicurazione.	Roma	2 luglio 1913	1° lug. 1912	Roma, li 9 luglio 1913, al n. 258, del Reg. 341, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
La Roma . . . . .	Società anonima di assicurazione sulla vita.	Roma	6 sett. 1913	1° lug. 1913	Roma, li 13 settembre 1913, al numero 1983, del Reg. 343, Atti pubblici, gratis. Notaio Buttaoni.
The Consolidated . . . . .	Compagnia anonima di assicurazioni sulla vita.	Londra Genova	17 sett. 1913	1° gen. 1913	Genova, li 24 settembre 1913 al n. 1694, vol. 392, Atti pubblici, gratis. Notaio Bonini.
La Fondiaria . . . . .	Compagnia di assicurazione a premio fisso sulla vita.	Firenze	8 nov. 1913	1° gen. 1913	Notaio Sandrucci.

N. B. — Le Società l'Alleanza, United Provident e Concordia non sono comprese in questo elenco perchè, pur avendo ceduto il portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, non è stato ancora rogato l'atto definitivo di cessione.



# LEGISLAZIONE

## § 1.

Regio Decreto 12 dicembre 1912, n. 1371, (1) che approva le norme tecniche per il calcolo delle riserve matematiche delle imprese di assicurazione sulla vita che intendono cedere il loro portafoglio allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazioni sulla durata della vita umana, le quali a norma dell'art. 28 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e del titolo IV del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939, intendano di cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni il complesso dei contratti di assicurazione sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911 debbono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentarne formale domanda all'Istituto nazionale.

La domanda dovrà essere corredata dai dati seguenti:

a) numero di contratti per ciascuna categoria di assicurazioni e corrispondente ammontare dei capitali o rendite assicurate, dei premi di tariffa distintamente per i contratti con o senza partecipazione agli utili, dei premi puri della riserva matematica e della riserva definitiva per effetto della correzione relativa alla scadenza dei premi;

b) ripartizione dei contratti per ciascuna categoria di assicurazioni in gruppi classificati per anno di emissione, per temporaneità di pagamento dei premi, per età degli assicurati;

c) tariffe dei premi in base ai quali vennero stipulati i contratti che formano oggetto della cessione e relativi tipi di polizze;

d) indicazione delle ipotesi demografiche e finanziarie in base alle quali vennero calcolate le riserve matematiche per le singole categorie di assicurazioni, esposizione del relativo procedimento di calcolo e della determinazione delle correzioni adottate per la scadenza dei premi;

e) limitatamente alle imprese che operino da almeno dieci anni, confronto per ciascuna categoria di contratti fra la mortalità prevista in base alle ipotesi demografiche adottate e la mortalità effettiva verificatasi durante l'ultimo decennio, per l'insieme dei contratti stipulati nel Regno dall'impresa cedente e per il gruppo scelto di contratti che avevano avuto durata non inferiore a cinque anni;

f) raccolta dei conti profitti e perdite per gli ultimi cinque esercizi; con specificazione dell'ammontare della spesa di acquisizione dei contratti, delle spese di gestione e delle spese di incasso sopportate dall'impresa cedente per il portafoglio dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana stipulati nel Regno;

g) elenco completo delle polizze estinte o ridotte, con indicazione del relativo capitale o rendita assicurata, della causa di estinzione della categoria di assicurazione, dell'anno di emissione e dell'anno di estinzione o di dichiarazione di riduzione.

### Art. 2.

Le riserve matematiche da trasferirsi, fatte le deduzioni di cui all'art. 3, dalle imprese cedenti all'Istituto nazionale o da assicurarsi con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale, a norma delle disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, e del relativo regolamento debbono essere calcolate con le modalità stabilite dal Consiglio in base al saggio di interesse del 3 1/2 % col metodo dei premi puri, tenuto conto delle correzioni derivanti dalla scadenza dei premi, e alle ipotesi demografiche appresso indicate:

a) per le imprese nazionali costituite nel Regno posteriormente al 31 dicembre 1906 e per le imprese straniere che stabilirono la loro legale rappresentanza nel Regno posteriormente alla data sopra indicata, si adotteranno le ipotesi di mortalità e di sopravvivenza denunciate dalle imprese stesse al Ministero di agricoltura industria e commercio, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 27 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

b) per tutte le altre imprese italiane e straniere si adotterà:

per le assicurazioni in caso di morte la tavola di mortalità indicata dall'impresa cedente, purchè la mortalità effettiva sopportata dall'impresa durante l'ultimo decennio per i contratti stipulati nel Regno e che avevano durata non inferiore ad un quinquennio, si sia mantenuta inferiore a quella che si prevedeva in base alla tavola stessa. Nel caso che la condizione sopra indicata non risultasse soddisfatta dai documenti presentati dall'impresa cedente e dai relativi controlli compiuti dallo Istituto nazionale; l'ammontare delle riserve matematiche per le categorie di contratti di assicurazione innanzi indicate, da corrispondersi dall'impresa allo Istituto nazionale non potrà essere a quella calcolata sulla base della tavola di mortalità della popolazione maschile italiana elaborata dalla Direzione generale della statistica coi dati del censimento della popolazione al 10 febbraio 1901 e sul numero dei morti nel quadriennio 1899-1902;

per le assicurazioni in caso di vita e per le rendite vitalizie immediate o differite, il calcolo delle riserve matematiche dovrà essere compiuto sulla base della tavola di mortalità (R. F.) dei Rentiers Français elaborata dal Comitato delle Compagnie francesi di assicurazione sulla vita (Paris, Gauthier, Villars et fils, Imprimeurs-Libraires, 1895).

### Art. 3.

Nell'ammontare delle riserve matematiche calcolate a norma del precedente articolo sarà dedotto a titolo di rimborso di spese di acquisizione non ancora ammortizzate, il valore attuale della differenza fra i premi di tariffa e i corrispondenti premi

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1913 n. 4.

puri, da computarsi per la presunta ulteriore durata media del portafoglio.

Agli effetti del calcolo di cui nella prima parte del presente articolo:

a) dai premi di tariffa saranno dedotte le spese di gestione, le spese di incasso e la eventuale quota di partecipazione degli assicurati agli utili dell'impresa. Le spese di gestione e di incasso saranno calcolate per tutte le categorie di contratti nella misura nella quale le spese stesse furono sopportate dall'impresa cedente per gli affari conclusi nel Regno durante l'ultimo quinquennio e non mai in misura inferiore al 6% dei premi di tariffa relativi ai contratti che formano oggetto della cessione.

La quota di utili da dedursi dai premi di tariffa sarà commisurata alla media di utili corrisposti agli assicurati dalla impresa cedente durante l'ultimo quinquennio;

b) i premi puri saranno calcolati sulla base delle ipotesi demografiche e finanziarie stabilite per il calcolo della riserva matematica a norma dell'art. 2;

c) l'ulteriore durata media del complesso dei contratti, oggetto della cessione, sarà uguale alla differenza fra la durata media dei contratti accettata secondo l'esperienza dell'impresa cedente in base allo schema di eliminazione da essa prodotto a norma dell'art. 1 lett. g) e l'antidurata media dei contratti che vengono ceduti all'Istituto nazionale.

Qualora l'esperienza dell'impresa cedente non sia sufficiente a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la determinazione della presunta durata media dei contratti oggetto della cessione, si assumerà, come durata media dei contratti stessi, quella accertata dall'Istituto nazionale per imprese di assicurazioni in condizioni similari di tariffe e di polizze, le quali abbiano già ceduto il loro portafoglio di affari stipulati nel Regno all'Istituto nazionale.

#### Art. 4.

Qualunque cessione di portafoglio da parte di imprese di assicurazione a favore dell'Istituto nazionale determina di pieno diritto la sostituzione dell'Istituto alle imprese cedenti, per tutti gli effetti della legge 4 aprile 1912, n. 305, e del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

#### § 15.

Regio Decreto 27 aprile 1913, n. 408 (1), che approva l'articolo 50-bis del Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1913, n. 113

sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni;

Veduto il regolamento per l'esercizio della legge predetta, approvato con Nostro decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Al regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912, n. 939, è aggiunto il seguente:

#### Art. 50-bis.

La stipulazione dei contratti relativi alla cessione dei portafogli delle imprese nazionali ed estere di assicurazione a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è portata a legale conoscenza degli interessati mediante inserzione di un avviso che ne dia notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunci legali di ogni prefettura, a cura dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

## Nuove condizioni generali di Polizza

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Con Regio Decreto 8 agosto 1913, registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 1913 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1913 n. 256) sono state approvate le modificazioni alle condizioni generali di polizza, per il caso di vita e per il caso di morte deliberate in data 3 maggio 1913 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Le modificazioni contenute nel predetto R. Decreto compenetrano colle clausole rimaste in vigore, non soltanto sono applicate a tutti i futuri contratti di assicurazione assunti dall'Istituto Nazionale, ma, in conformità della deliberazione 6 ottobre 1913 del Consiglio di Amministrazione, il diritto al godimento dei benefici da esse recati è stato esteso a tutti gli assicurati che hanno stipulato contratti direttamente con l'Istituto medesimo, ancorchè anteriori alla data del citato R. Decreto.

#### § 16.

### ASSICURAZIONI PER I CASI DI MORTE E MISTE

Base del contratto — Incontestabilità della polizza  
Decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.



Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

**Pagamento dei premi — Sospensione — Riattivazione  
Riduzione di polizza.**

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno della scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati resteranno acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre intere annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7: restando inalterate la categoria e la scadenza delle assicurazioni.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

**Riscatti e prestiti — Trasferimenti della polizza  
Attribuzione del beneficio.**

Art. 8. — L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso noto all'Istituto la sua accettazione.

**Suicidio — Duello — Viaggi — Servizio militare  
Rischio di guerra.**

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopraindicate, avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'articolo 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di soprappremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie Inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assebramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

**Casi speciali di decadenza o risoluzione.**

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

**Pagamento delle somme assicurate  
Duplicati di polizza — Spese — Competenza giudiziaria.**

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dai documenti comprovanti il diritto del beneficiario.



Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi d'Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

## § 17.

### ASSICURAZIONI PER I CASI DI VITA

#### Base del Contratto — Decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

#### Pagamento dei premi — Sospensione Riattivazione — Riduzione di polizza — Riscatto.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'articolo 6 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza

rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale o per una rendita ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 7. — L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

#### Trasferimenti della polizza — Attribuzione del beneficio.

Art. 8. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

Art. 9. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

#### Pagamento delle somme assicurate

#### Duplicati di polizza — Spese — Competenza giudiziaria.

Art. 11. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per le Rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 12. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 13. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 14. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di Commercio, relative al contratto di assicurazione.

Art. 15. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

### § 18.

#### Segreto di Ufficio.

#### UFFICIO SPECIALE

Circolare N. 1

Roma, 9 ottobre 1913.

Mi preme richiamare tutta l'attenzione del personale dipendente, senza distinzione alcuna, sulle disposizioni dell'art. 18 della legge 4 aprile 1912, n. 305, disposizioni precisate e chiarite dall'art. 52 dello Statuto dell'Istituto Nazionale, approvato con R. Decreto 27 aprile u. s. n. 943.

Esse concernono il segreto di Ufficio, un dovere cioè che se è connaturale alle mansioni di ogni impiegato di qualsiasi azienda pubblica ed anche privata, acquista un eccezionale rilievo nei rapporti



dell'industria assicurativa, per di più affidata ad un Istituto di Stato.

Giusta le ricordate norme, assieme al particolare divieto di fornire notizie e dati agli Agenti delle Imposte, è fatto in genere assoluto ed imprescindibile obbligo agli impiegati amministrativi e tecnici ed al personale produttore dell'Istituto di astenersi, nei rapporti coi terzi, da ogni e qualsiasi comunicazione inerente alle pratiche di ufficio, ed in linea principale a quelle riflettenti, sia direttamente, sia indirettamente gli affari di assicurazione intrapresi, in corso o maturati per conto dell'Istituto, compresi quelli ad esso ceduti, per la quota parte del 40% del rischio, dalle imprese di assicurazione autorizzate a continuare le loro operazioni nel Regno.

Appare evidente l'intendimento del legislatore, oltre che di evitare aggravii tributari agli assicurati in speciale considerazione dell'atto di previdenza compiuto, di salvaguardare nel miglior modo quella riserbatezza che caratterizza i contratti assicurativi e di garantire così agli assicurati medesimi il segreto più assoluto intorno alle delicate e gelose operazioni, che richiedono sotto ogni aspetto una piena ed illimitata fiducia verso l'ente assuntore.

Nè bisogna dimenticare che nell'attuale regime transitorio, in cui le attività della concorrenza sono tuttora vigili, non mancano per ogni dove elementi pronti ed attenti che potrebbero profittare, pur senza far uso di mezzi non corretti, di ogni più lieve indizio per avvalersi, a fini diversi, del lavoro compiuto dagli Agenti dell'Istituto Nazionale.

Maggiormente quindi devesi poter contare in modo sicuro sulla intelligente cautela di tutto il personale, rivolta ad evitare con cura costante ed assidua che avvengano anche le più lievi indiscrezioni, le quali seppure non sufficientemente ponderabili nelle loro conseguenze immediate, possono nondimeno a breve scadenza facilmente convertirsi in danni tangibili.

Confido nella rigorosa osservanza delle disposizioni sopra illustrate da parte di tutto il personale, augurandomi di non dover in alcuna occasione ricorrere ad inescusabili provvedimenti, che pur non potrei esimermi dall'adottare verso qualsiasi dipendente, che dimostrasse di non essersi reso esatto conto di uno fra i più essenziali suoi doveri.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

### § 19.

## Franchigia telegrafica e postale.

UFFICIO III  
(Circolare N. 0-12)

Disposizioni concernenti l'uso della Franchigia Telegrafica accordata ai diversi organi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Per opportuna norma dei Sigg. Ispettori Compartimentali ed Aggiunti e dei Sigg. Agenti Generali e Locali, si comunica che il Ministero delle Poste e Telegrafi (Direzione Generale dei Telegrafi) ha testè impartito le occorrenti disposizioni ai dipendenti Uffici, in base alle quali la Franchigia Telegrafica s'intende estesa nei limiti qui di seguito enunciati ai diversi Uffici di questo Istituto Nazionale.

SEDE CENTRALE:

Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Direttore Generale ed Ispettori Centrali.

ORGANI LOCALI: Ispettori Compartimentali ed Ispettori Aggiunti.

AGENTI LOCALI: Agenti Locali ed Agenti Speciali.

I telegrammi non sono soggetti a limitazione di indirizzo, giusta l'art. 19 del Regolamento sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in data 5 agosto 1912, N. 939; ma debbono avere tutti i requisiti prescritti dall'art. 10 del R. Decreto N. 637 del 20 giugno 1909 (1) sull'uso della Franchigia Telegrafica, articolo il cui testo si riporta in nota alla presente.

In assenza del funzionario titolare i telegrammi

di Stato in franchigia potranno essere spediti dal sostituto, il quale dovrà firmare con la formula « Per il . . . » (qualifica del Titolare).

Gli Ispettori Centrali, Compartimentali ed Aggiunti potranno spedire telegrammi di Stato, anche quando siano in missione fuori di residenza; tali telegrammi dovranno portare nello spazio riservato alla dichiarazione di Stato la qualifica del mittente, seguita dalle parole in Missione e dalla firma.

Aggiungasi poi che, a mente del sopraccennato R. Decreto 20 giugno 1909, i funzionari dell'Istituto autorizzati ad emettere telegrammi di Stato in franchigia sono anche in facoltà di spedire nell'interno del Regno i telegrammi espressi di Stato, i quali differenziano dai primi, perchè sono inoltrati per posta dalla località di partenza a quella di destinazione, e quivi giunti sono recapitati per messo ai destinatari.

I Telegrammi espressi di Stato sono da compilarsi su speciale modello, di formato, colori e dimensioni indicati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi e stampati a cura di questo Istituto.

Inoltre è da tener presente che qualunque Ufficio pubblico o funzionario, a cui sia diretto un telegramma di Stato in franchigia, è autorizzato a rispondere con altro telegramma di Stato in franchigia, purchè presenti il telegramma-domanda, che gli è stato recapitato, e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

Si raccomanda vivamente ai Sigg. Ispettori e Agenti di limitare l'uso della franchigia allo stretto necessario e di attenersi scrupolosamente alle norme approvate col già citato R. Decreto N. 637 del 20 giugno 1909, specialmente per quanto riguarda i caratteri di assoluta urgenza e di esclusivo interesse del servizio, che debbono avere le comunicazioni telegrafiche, perchè ne sia riconosciuto regolare l'invio in esenzione dalla tassa.

Al riguardo conviene ricordare ai Sigg. Ispettori ed Agenti che il Ministero delle Poste e Telegrafi esercita uno scrupoloso controllo sui telegrammi di Stato, ed in base alla facoltà di sindacato concessagli dal citato R. Decreto, sottopone a tassa quelli che non risultano perfettamente regolari e si riserva inoltre la facoltà di sospendere o togliere la franchigia a quegli Uffici che dimostrino di abusarne in qualsiasi modo.

Avvertesi all'uopo che la franchigia non è estesa alle tasse estere, d'urgenza, di risposta pagata, di collazionamento, di espresso e radiotelegrafiche dei telegrammi diretti all'estero, e che nella corrispondenza interna la franchigia non si estende alle tasse di risposta pagata e di espresso. Di più non sono ammessi telegrammi di Stato in franchigia per l'interno della Città.

Infine si fa presente che gli indirizzi telegrafici comunicati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, per gli Uffici dell'Istituto sono i seguenti:  
Per la Sede Centrale: ISTITUTO ASSICURAZIONI ROMA.

Per le Sedi Compartimentali d'Ispezione: ISPEZIONE COMPARTIMENTALE ISTITUTO ASSICURAZIONI (seguito dall'indicazione della Città in cui trovasi la Sede d'Ispezione).

Per le Agenzie Generali e Locali: AGENZIA ISTITUTO ASSICURAZIONI (seguito dall'indicazione della Città ove trovasi l'Agenzia Generale o Locale).

Il Direttore Generale: C. Tocci.

(1) Art. 10 del R. Decreto N. 637 del 20 giugno 1909.

I telegrammi di Stato in franchigia emessi dai funzionari e incaricati di pubblici servizi, indicati agli articoli 4 o 5, debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

- essere scritti su speciali moduli, di forma, colore e dimensioni determinati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e che ciascun Ministero si provvede direttamente dall'Economato generale o altrimenti;
- trattare esclusivamente di affari di servizio relativi alle attribuzioni ufficiali del funzionario mittente;
- esser compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;
- aver carattere d'importanza e d'urgenza tale che



evidentemente e assolutamente, ne sia necessario l'invio per telegrafo;

e) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario mittente, preceduta dalla qualifica del suo grado o incarico;

f) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione scritta e firmata dal mittente stesso, di Stato o cifra di Stato, se il telegramma è cifrato. L'una e l'altra dichiarazione possono anche essere apposte con bollo, ma debbono essere sempre firmate dal mittente e autenticate col bollo di ufficio del mittente medesimo;

g) essere diretti alle autorità colle quali il mittente gode franchigia secondo le indicazioni dell'elenco in cui l'autorità mittente è inserita, o anche a persone private se la franchigia è illimitata;

h) nei telegrammi a destinazione di località del Regno, aventi carattere urgente, ovvero di urgenza eccezionale tanto che il minimo ritardo possa recar danno al servizio, portare nell'indirizzo l'indicazione *urgente* o l'abbreviazione - *D* - ovvero l'indicazione di *precedenza assoluta*;

i) portare nell'indirizzo, eventualmente dopo le indicazioni di cui al comma h), l'indicazione RPX (X numero delle parole per le quali si affranca la risposta), quando il telegramma domandi o sottintenda una risposta per telegrafo del destinatario e questi sia un privato, ovvero quando si tratti di telegramma diretto all'estero;

l) portare nell'indirizzo, eventualmente dopo le indicazioni di cui al comma h) e i), l'indicazione *posta*, se la località di destinazione è priva di ufficio telegrafico e l'invio è da farsi per posta dall'ufficio telegrafico più prossimo alla località medesima.

Non si considerano come corrispondenti alle norme del comma b), ma si trattano come privati:

1° i telegrammi di auguri, di felicitazioni, di condoglianze e simili;

2° i telegrammi che pur avendo relazioni col servizio, sono emessi nell'interesse del funzionario mittente o di terze persone, come domande di congedi, di sussidi, di autorizzazioni per trasporto di feretri o di materie pericolose; domande di documenti, certificati, atti civili, e simili a meno che per questi ultimi la richiesta sia fatta nell'interesse della giustizia punitiva.

§ 20.

UFFICIO III

N. 7654 - Circolare O N. 22.

**Avvertenza per l'uso della franchigia postale e telegrafica.**

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha già dovuto lamentare che gli organi locali di questo Istituto assai frequentemente si avvalgono dei telegrammi di Stato per richiedere stampati ed altri documenti di varia natura, nonchè per fare comunicazioni non aventi carattere di assoluta urgenza.

E' d'uopo quindi ricordare ai Signori Ispettori ed Agenti Generali e locali la necessità di attenersi strettamente alle istruzioni diramate da questa Direzione Generale con circolare O-12.

In essa è, tra l'altro, avvertito che il predetto Ministero esercita un rigoroso controllo sui telegrammi spediti in franchigia, e sottopone a tassa quelli che non soddisfano completamente alle condizioni ed alle norme stabilite dall'art. 10 del Regio Decreto 20 giugno 1909, N. 637, testualmente riportato in appendice alla circolare medesima.

Ed in tale evenienza è bene si sappia che la relativa spesa dovrebbe essere addebitata agli Ispettori o Agenti, a richiesta dei quali i telegrammi sono stati spediti.

Relativamente poi alla franchigia postale, le cui definitive norme saranno tra breve emanate mercè Decreto Reale, conviene frattanto tener presente, al fine di evitare giustificati rilievi da parte del Ministero suindicato, che occorre astenersi dallo spedire in *piego raccomandato* materiale di réclame, stampati e simili, dovendo tutto ciò essere di regola trasmesso per posta ordinaria.

Si avverte inoltre che qualsiasi piego da spedire *raccomandato* non deve essere, nei capoluoghi di provincia, presentato alle Ricevitorie, ma invece agli Uffici Postali Provinciali.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

Ai Signori Ispettori ed Agenti Generali e locali di . . . . .

§ 21.

Circolare O - N. 44

Roma, 1° ottobre 1913.

**Disposizioni concernenti l'esenzione dalle tasse postali del carteggio ufficiale spedito dai diversi organi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

Sciogliendo la riserva contenuta nel penultimo capoverso della circolare O. - N. 22, - relativa alla franchigia postale e telegrafica, comunico qui appresso il Regio Decreto che regola l'esenzione dalle tasse postali alle corrispondenze ufficiali spedite dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dagli uffici da esso dipendenti:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 aprile 1912, N. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, da parte di un Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. Decreto 5 agosto 1912, N. 939 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sopra indicata;

Visto il R. Decreto 4 aprile 1909, N. 195, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del Regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. Decreto 10 febbraio 1901, N. 120;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Nostro Ministro, Segretario di Stato, per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità ed uffici governativi, tabelle annesse al R. Decreto 4 aprile 1909, N. 195, è appodata la seguente aggiunta.

Alla tabella relativa al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio è aperta la seguente nuova rubrica:

UFFICI MITTENTI	Uffici coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
<b>ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI</b>		
Organi centrali (1) (*)		
Agenzie generali e locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (*)		
Agenzie ed Agenti speciali per le assicurazioni popolari ed operaie (*)	Autorità, funzionari, Istituti, stabilimenti ed uffici compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella di tutti gli altri Ministeri e viceversa	
Ispettori centrali, compartimentali ed aggiunti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (*)	Fra loro	Lettera chiusa Piego chiuso
Ispettori centrali compartimentali ed aggiunti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in missione (2)	Sindaci dei Comuni	
Rappresentanze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nelle Colonie italiane (*)		
Sedi compartimentali di ispezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (*)		

(1) Gli organi centrali presso la Sede centrale di Roma sono: Consiglio di Amministrazione - Comitato Permanente - Direzione Generale e Collegio dei Sindaci.

(2) La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo e quella che essi spediscono deve essere contrassegnata a mano con la firma e la qualità del mittente.



Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE

CALISSANO - NITTI

Visto, il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Le esenzioni dalle tasse postali, per il carteggio fra gli organi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, indicati nella prima colonna della presente tabella ed i Sindaci dei Comuni, s'intendono accordate con reciprocità e cioè che i Sindaci dei Comuni, possono corrispondere a loro volta, con gli organi dell'Istituto medesimo.

Per norma dei signori Ispettori compartimentali ed aggiunti e dei signori Agenti generali e locali, partecipo che le principali disposizioni che regolano questo servizio, sono le seguenti:

a) Tutte le corrispondenze di cui sopra devono riferirsi esclusivamente ad affari che concernono l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

b) la distribuzione di stampati di propaganda per le operazioni dell'Istituto, anche se a privati, può essere fatta in pieghi aperti in esenzione dalle tasse postali, sia dalla Sede centrale, sia dagli organi locali;

c) tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti, di appositi bolli, o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma.

I bolli per contrassegno debbono essere della forma prescritta dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

Gli uffici indicati con asterisco nella prima colonna delle tabelle di cui sopra, fanno uso del bollo, gli altri contrassegnano la loro corrispondenza a mano.

Di conseguenza, i soli signori Ispettori centrali, compartimentali ed aggiunti, quando sono in missione, si varranno del contrassegno a mano.

d) Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate *impersonalmente* alle Autorità od agli uffici destinatari. Sono però ammessi gli indirizzi nominativi per le corrispondenze dirette ai signori Ispettori dell'Istituto in missione;

e) le corrispondenze ufficiali, quando contengano carte di importanza, possono essere sottoposte a raccomandazione con esenzione da tassa.

L'Amministrazione postale può esigere che le richieste di raccomandazione sieno fatte per iscritto e in due esemplari, uno dei quali è restituito al richiedente con dichiarazione di ricevuta;

f) le corrispondenze che contengano valori possono essere spedite con dichiarazione fissa di L. 100 e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate con esenzione da tassa;

g) qualsiasi piego da spedire raccomandato od assicurato deve nei Capoluoghi di provincia, essere presentato agli uffici postali principali e non alle ricevitorie;

h) nel caso di smarrimenti o di manomissione di corrispondenze raccomandate od assicurate spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non accorda veruna indennità;

i) il carteggio ufficiale non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, l'esenzione dalle tasse essendo limitata alle lettere, pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte, manoscritti e campioni;

l) per l'art. 58 del Testo Unico delle Leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, N. 501: « Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private, sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti,

« senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore alle L. 50 ».

A tale effetto, gli ufficiali di posta che abbiano ragione di sospettare, che qualche lettera o piego spediti con contrassegno ufficiale per profittare dell'esenzione delle tasse postali siano totalmente od in parte d'interesse privato, possono farne operare l'apertura in loro presenza.

Per quanto riguarda gli avvisi di scadenza dei premi, diretti agli assicurati, spediti aperti con regolare contrassegno, avverto che è in corso di pubblicazione un articolo sul Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, nel quale è detto che gli avvisi stessi hanno corso in esenzione dalle tasse postali e possono portare l'indirizzo nominativo quali avvisi di pagamento, ai sensi del comma g) dell'articolo 145 del Regolamento generale intorno al servizio postale.

Il modulo degli avvisi di scadenza dei premi verrà predisposto da questa Direzione Generale e diramato a suo tempo ai signori Agenti generali.

Raccomando a tutti i signori Ispettori ed Agenti la scrupolosa osservanza delle citate norme, per evitare rilievi da parte dell'Amministrazione postale.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

## § 22.

### Istruzioni di contabilità.

UFFICIO IV.

Raccomandata.

Roma, 12 ottobre 1913.

Signor Agente Generale di . . . .

In conformità a quanto è stabilito dall'art. 7 della lettera di nomina, codesta Agenzia Generale disporrà a che venga notificato quotidianamente a questa Direzione Generale il saldo netto degli incassi effettuati nella giornata, servendosi all'uopo dei Moduli N. 25-ter. « Telegramma Espresso di Stato » che vennero già forniti a tutte le Agenzie.

Il Libro di Cassa (Mod. C. 21) dovrà essere inamovibilmente chiuso al termine di ogni giornata tanto dagli Agenti Generali che dagli Agenti locali, e dovrà essere controfirmato quotidianamente, accanto alle cifre di chiusura.

La comunicazione per espresso da farsi dagli Agenti Generali alla Direzione, deve essere rigorosamente redatta nel modo seguente e deve essere affidata alla Posta non oltre le ore diciotto.

TELEGRAMMA ESPRESSO DI STATO.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
Agenzia Generale di . . . .

Giorno 20 ottobre 1913.

Chiusura odierna . Entrata L. . . . . Uscita L. . . . .

Chiusura giorno precedente . . . . . » » . . . . . » » . . . . .

Differenze . . . . . » L. . . . . » L. . . . .

Saldo netto incassi del 20 ottobre L. . . . .

(Timbro dell'Agenzia) L'Agente Generale.

Ogni sabato sera gli Agenti Generali manderanno il consueto telegramma notificante il versamento eseguito alla Banca d'Italia.

Va appena avvertito che gli Agenti Generali hanno obbligo di comprendere nel versamento settimanale tutti gli incassi eseguiti, sia direttamente dall'Agenzia Generale, sia da tutte le Agenzie locali da essa dipendenti e che in ogni modo l'Agente dovrà, a sua volta, estendere ai propri Agenti locali, nei riguardi dell'Agenzia Generale, tutte le disposizioni emanate dalla Direzione alle Agenzie Generali.

Tutte le somme incassate per conto dell'Istituto dovranno essere versate alla Banca d'Italia, esclusa la facoltà agli Agenti di servirsi anche temporaneamente di altri Istituti di credito; perciò se nel corso della settimana le somme incassate raggiungeranno una cifra considerevole, esse dovranno, senza attendere il termine della settimana, essere versate immediatamente alla Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni avranno effetto col giorno 20 del corrente mese di ottobre.

Il Direttore Generale: C. Tocci.



§ 23.

UFFICIO IV

Circolare N. 7

**Disposizioni per le comunicazioni periodiche da farsi alla Direzione Generale.**

Roma, 23 ottobre 1913.

Signor Agente Generale di . . . . .

Confermando la circolare del giorno 12 corr. concernente il servizio di Cassa delle Agenzie, con la presente si notificano ai Sigg. Agenti Generali le seguenti norme in ordine alle comunicazioni periodiche da farsi alla Direzione Generale.

Ferme restando tutte le disposizioni attualmente in vigore circa la restituzione dei Mod. C 61 alla data segnata in calce ai medesimi, con tutte le quietanze e polizze rimaste insolute alla data stessa (e le quietanze successive riguardanti i medesimi contratti), a datare dal 10 novembre p. v. i Signori Agenti Generali spediranno inoltre ogni sabato sera una copia esatta di tutte le registrazioni figuranti sul Libro Cassa della settimana.

È superfluo avvertire che prima di chiudere al sabato sera il Libro Cassa, gli Agenti Generali dovranno scrupolosamente registrarvi anche tutti gli incassi effettuati a mezzo degli Agenti Locali.

Mentre il Rendiconto Generale delle Agenzie continuerà quindi ad essere sostituito dai Mod. C 61 come attualmente, il conto corrente fra gli Agenti e la Direzione verrà compilato, a datare dal 10 novembre p. v. in base alle registrazioni risultanti dalla copia settimanale del Libro Cassa, copia da redigersi su apposito modulo che verrà prossimamente fornito ai Signori Agenti Generali. Si otterrà così la perfetta corrispondenza tra le scritturazioni di questo Ufficio centrale e quelle delle Agenzie. I conti dovranno quindi chiudersi in perfetto pareggio al termine di ogni settimana e settimanalmente verrà dato benessere dei medesimi.

Quest'Ufficio Centrale di Contabilità intende chiudere al 10 novembre p. v. i conti dei Signori Agenti, onde poter dar loro sollecitamente il benessere a tale epoca.

A questo scopo è però indispensabile che i Signori Agenti Generali, unitamente ai Mod. C 61 scadenti al 10 novembre, mandino in tale giorno anche una nota esatta e completa di tutti gli incassi già effettuati sino a tutto il giorno 9, relativi a quietanze o polizze iscritte su tutti gli altri Mod. C 61, vale a dire su tutti i Mod. C 61 aventi una data di restituzione posteriore al 10 novembre. Questa nota basterà che contenga i seguenti dati:

- Numero e mese di emissione del Mod. C 61
- » d'ordine della quietanza
- Importo complessivo della quietanza
- Provvigione corrispondente.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

§ 24.

UFFICIO IV

Circolare N. 8

**Liquidazione della sopra-provvigione.**

Roma 25 ottobre 1913.

Signor Agente Generale . . . . .

In relazione a quanto è stabilito dal Capitolato per il conferimento delle Agenzie Generali dalla lettera di nomina degli Agenti Generali e dal quadro delle provvigioni, è sorto il dubbio se la liquidazione ed il pagamento della sopra-provvigione spettante agli Agenti Generali sulle eccedenze di produzione rispetto ai minimi obbligatori debbano essere eseguiti alla fine di ciascun anno, ovvero alla fine del quadriennio come è espressamente stabilito per l'eventuale applicazione della penale dall'art. 2 della lettera di nomina. Il dubbio deriva dal riflesso che l'eccedenza della produzione di un anno oltre il minimo obbligatorio può compensare l'eventuale deficienza di produzione degli esercizi successivi; e liquidando la sopra-provvigione al termine

di ciascun anno, potrebbe verificarsi il caso che l'eccedenza di produzione ottenuta, ad esempio nel primo anno, venisse due volte premiata, la prima volta col l'applicazione della sopra-provvigione, e la seconda volta col tenerne conto a compenso della deficienza dell'anno successivo e per evitare l'applicazione della penale.

Quest'Amministrazione centrale però nell'intento di non tralasciare nulla di quanto possa costituire incoraggiamento al proficuo lavoro delle Agenzie Generali, ha deliberato di procedere alla liquidazione delle sopra-provvigioni al termine di ciascun anno, sospendendo tale liquidazione solo rispetto ad una parte dell'eccedenza di produzione. Tale parte da stabilirsi prudenzialmente verrà, agli effetti della sopra-provvigione, aggiunta alla eccedenza di produzione dell'anno successivo, quando non sia destinata a coprire una deficienza.

A tempo debito verranno diramate agli Agenti le opportune istruzioni e gli stampati per la liquidazione della sopra-provvigione, dovendo gli elementi essere forniti dalle Agenzie stesse a questo nostro Ufficio Centrale di Contabilità che avrà l'incarico di effettuarne il controllo.

I Signori Agenti si asterranno quindi da qualsiasi liquidazione di sopra-provvigione nei conti mensili dell'anno in corso, evitando per tal modo confusione nei fondi stessi ed osservazioni da parte degli Uffici, che non potrebbero riconoscere nessuna somma trattenuta ora dagli Agenti per titolo di cui si tratta.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

§ 25.

**Cessione quinto stipendi.**

UFFICIO XII (1)

Circolare n. 2

Roma, 26 luglio 1912.

Spett. Agenzia Generale di . . . . .

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha deliberato di provvedere, con assicurazioni temporanee a capitale decrescente mensilmente, alla garanzia delle cessioni di stipendio dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni non governative.

A termini dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908 N. 335 possono cedere una quota del loro stipendio mensile netto non superiore al quinto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni, gli impiegati che abbiano stabilità d'impiego, che conferisca diritto a pensione e ad indennità e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso o continuativo, dipendenti dalle Province, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di Pietà, dalle Camere di Commercio, dagli Istituti di Emissione, dalle Casse di Risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari o marittimi.

I prestiti possono essere concessi dalle Casse di Risparmio o dai Monti di Pietà, da Istituti di Credito e di Previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni, da Società Cooperative ed ordinarie di Credito, da Società di Assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia e dall'Istituto Nazionale (il quale peraltro non ha ancora iniziate tali operazioni, limitandosi per ora ad accordare le sovvenzioni ai funzionari ed operai governativi) e debbono avere la garanzia dell'Assicurazione sulla vita e sui rischi diversi d'impiego.

La garanzia del rischio di morte viene accordata dall'Istituto in base ai risultati della visita medica e contro il pagamento dei premi indicati nella tariffa temporanea decrescente già trasmessa alle Agenzie.

La garanzia dei rischi diversi d'impiego viene assunta, invece, in seguito al risultato favorevole di apposite indagini sulla stabilità di impiego e sulla moralità dei funzionari cedenti e contro il

(1) Ora riunito all'Ufficio I.



pagamento di un soprapremio da fissarsi da questa Direzione Generale in relazione all'anzianità dei funzionari, all'importanza delle Amministrazioni alle quali appartengono, alle norme che regolano la loro carriera ed a tutti quegli altri elementi che possono influire sui rischi che si debbono garantire.

Per ognuna di tali operazioni si dovranno pertanto compilare:

- una proposta (v. Mod. all. 1) per l'assicurazione vita;
- una proposta (v. Mod. all. 2) per l'assicurazione dei rischi diversi;
- un rapporto (v. Mod. all. 3) per l'assicurazione vita;
- un rapporto confidenziale (v. Mod. all. 4) per l'assicurazione dei rischi diversi.

Oltre lo speciale rapporto medico (v. Mod. all. 5) per la redazione del quale spetta al fiduciario un compenso di L. 5 da corrispondersi anticipatamente dall'assicurando, ad ogni pratica dovrà essere unito un certificato dell'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende (v. Mod. all. 6) autenticato col timbro e la firma dell'ente che lo rilascia.

Le proposte ed i rapporti confidenziali dovranno essere riempiti e compilati con molta cura in ogni loro parte e l'Agente dovrà eventualmente procurarsi, nel modo che di volta in volta riterrà più opportuno e sicuro, le necessarie informazioni per poter rispondere esaurientemente a tutte le domande.

La completa ed esatta compilazione delle proposte e dei rapporti rende più sollecito l'esame della pratica ed in molti casi può evitare un supplemento di indagini, o quanto meno un ulteriore scambio di corrispondenza tra le Agenzie e l'Ufficio competente di questa Direzione.

In special modo si richiama l'attenzione sulla responsabilità che l'Agente assume con la firma del rapporto confidenziale relativo all'assicurazione dei rischi diversi, poichè la moralità dell'assicurando è uno degli elementi più importanti per l'accettazione della proposta.

L'incartamento relativo ad ogni proposta dovrà dirigersi all'Ufficio V il quale curerà la trasmissione all'Ufficio XII (1) ed all'Ufficio Medico dei documenti di loro competenza.

Ogni pratica successiva alla trasmissione delle proposte dovrà essere trattata con l'Ufficio V se riguarda l'assicurazione «vita» e con l'Ufficio XII (1) se riguarda invece l'assicurazione «rischi diversi» e le Agenzie dovranno tenere ben distinta per evitare ritardi ed incagli nell'andamento dei servizi, la corrispondenza relativa alle due assicurazioni.

Ad agevolare il lavoro dell'Ufficio XII (1) sarà bene che le Agenzie provvedano (ogni qualvolta trasmettono proposte di funzionari appartenenti ad una Amministrazione della quale altri impiegati non abbiano ancora richiesta l'assicurazione) a far pervenire all'Ufficio stesso copia dei vari Regolamenti, Organici, Statuti ed altro che fissano le condizioni di carriera del personale e dettano le norme relative al licenziamento, alla destituzione, al collocamento in aspettativa o in disponibilità ed all'eventuale trattamento di quiescenza.

Ad evitare un inutile lavoro tanto alle Agenzie che a questa Direzione, ed un ozioso scambio di corrispondenza si avverte che per la concessione della garanzia dei rischi d'impiego, è prescritta un'anzianità minima di anni 5 per gli impiegati, e di anni 10 per i salariati.

Ogni Agenzia Generale dovrà accettare le richieste e trasmettere le proposte relative ai funzionari che abbiano la loro residenza nella propria circoscrizione territoriale, qualunque sia la sede dell'Istituto sovventore.

La provvigione di acquisizione alle Agenzie è fissata in ragione del 2% sul cumulo dei premi e soprapremi unici relativi all'assicurazione vita e all'assicurazione dei rischi diversi.

Il Direttore Generale: C. Tocci.

(1) Ora rinviato all'Ufficio I.

## § 26.

### Assicurazione di Famiglia.

#### UFFICIO II

Circolare n. 4

(Omissis).

La forma *Assicurazione di famiglia*, una varietà della *Mista*, si presta ottimamente per sostituire gli effetti multipli, Tariffa 5<sup>a</sup> dell'Istituto.

L'*Assicurazione di famiglia* risponde a fini sociali di alta importanza: assicurare alla propria famiglia un capitale in caso di morte costante per tutta la durata del contratto, ed un capitale in caso di vita al termine del differimento, con facoltà:

1° Di rinunciare alla riscossione del capitale garantito dal contratto obbligandosi l'Istituto a pagare agli eredi in caso di morte, ed in qualunque epoca avvenga, quella stessa somma assicurata in caso di morte durante il periodo di differimento, mentre l'assicurato acquista il diritto di disporre di una rendita vitalizia annua pari al premio pagato più il 10% del premio stesso.

2° Di rinunciare alla riscossione del capitale garantito dal contratto consentendo l'Istituto all'assicurazione di un maggior capitale prefissato fin dalla sottoscrizione del contratto stesso, pagabile immediatamente agli eredi alla morte dell'assicurato, purchè riesca favorevole il risultato di una visita medica alla quale viene sottoposto l'assicurato stesso, all'epoca dell'opzione.

Il contratto, *Assicurazione di famiglia*, è un contratto speciale dell'Istituto Nazionale, ma per le sue opzioni può trovar confronto con quello delle Compagnie autorizzate nel contratto ad Effetti multipli.

Valga ad illustrazione di quanto si è detto il seguente esempio:

Un padre di famiglia dell'età di 35 anni, pure volendo garantire ai suoi figliuoli in caso di morte un capitale, ad esempio di L. 25.000, durante il periodo nel quale sente di avere la maggiore resistenza al lavoro, ossia fino ai 55 anni, intende, se in vita a quell'epoca, di avere la possibilità di disporre di un certo capitale, non sapendo se le sopravvenute condizioni della sua esistenza gli permetteranno di mantenere l'atto di previdenza compiuto a favore della famiglia.

Sceglie a tal uopo il contratto *Assicurazione di famiglia* dell'Istituto Nazionale che non l'obbliga a dover fare previsioni od a impegnarsi fino dalla stipulazione del suo contratto.

Con un premio di L. 1350 è assicurato per L. 25.000 in caso di morte entro 20 anni, e se in vita alla scadenza del contratto avrà dall'Istituto Nazionale L. 34.000.

Alla stessa scadenza, rinunciando al capitale in caso di vita, ma rimanendo assicurato, senza ulteriore versamento di premio, per L. 25.000 potrà percepire una rendita vitalizia pari a L. 1517,50, oppure, sempre rinunciando al capitale in caso di vita e senza ulteriore versamento di premio, potrà avere dall'Istituto Nazionale un'assicurazione maggiore in caso di morte pari a L. 54.665.

Il contratto di *Rendita vitalizia immediata* non ha bisogno di illustrazione; ma i signori Agenti noteranno il sensibile miglioramento portato dall'Istituto nei tassi percentuali di rendita, i quali risultano superiori a quelli di tutte le Compagnie concorrenti.

Con le due tariffe testè approvate il nostro Istituto avrà certamente un notevole incremento nella produzione che è affidata alla solerte ed intelligente attività dei signori Agenti generali e di tutto il personale di produzione.

Roma, 24 giugno 1913.

p. Il Direttore Generale: E. SCODNIK.



## PARTE II

## GIURISPRUDENZA

## § 27.

**Effetti delle cessioni dei portafogli all'Istituto Nazionale nei confronti degli assicurati e delle private imprese di assicurazione.**

*Per effetto della cessione del portafoglio di una Società di assicurazione sulla vita umana all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, effettuata a norma delle disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305 e del regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912, n. 939 gli assicurati della Compagnia cedente diventano, ope legis, assicurati dell'Istituto Nazionale.*

*Ogni azione di detti assicurati tendente ad ottenere la risoluzione dei propri contratti con il rimborso dell'ammontare dei premi versati è quindi priva da qualsiasi fondamento giuridico e contraria alla volontà della legge. (Tribunale di Milano, sentenza 2-16 agosto 1913 in causa Gentile Giulio contro « La Reale » e Istituto Nazionale delle Assicurazioni).*

Con la dotta ed elaborata sentenza, dalla quale è tolta la superiore massima, il Tribunale di Milano ha risolto una questione che non solo dal punto di vista pratico, ma anche da quello dottrinario, ha importanza e interesse notevoli.

Il signor Giulio Gentile, assicurato dalla Compagnia « La Reale » di Milano; in seguito all'avvenuta cessione del portafoglio della « Reale » all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, conveniva la Compagnia stessa innanzi al Tribunale di Milano per sentir dichiarare risolto il proprio contratto di assicurazione e quindi condannare la « Reale » alla restituzione dell'ammontare dei premi versati. La Compagnia, con regolare atto di citazione, chiamava in rilievo l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

All'udienza di spedizione della causa il Gentile concludeva per le domande proposte nell'atto di citazione: la « Reale » domandava di esser messa fuori causa in quanto a tutti i suoi diritti ed obblighi (art. 28 legge 4 aprile) erasi sostituito l'Istituto Nazionale: questo concludeva per il rigetto di tutte le domande attrici.

In appoggio alle sue domande il Gentile sosteneva che non potevasi ammettere novazione soggettiva nella persona del debitore, senza il consenso del creditore; e d'altronde, non essendo ammissibile una cessione, in quanto ciascuno non può stipulare che per sé stesso, a lui non poteva opporsi la convenzione fra la Compagnia e l'Istituto, alla quale egli era rimasto estraneo. D'altro canto, sia per effetto della fusione della Compagnia nell'Istituto (art. 189 Cod. comm.) che della cessazione dell'oggetto (art. 158), nonchè dello stato di liquidazione in cui la Compagnia veniva virtualmente a cadere, il contratto di assicurazione doveva risolversi. Inoltre se la Compagnia, aveva preferito volontariamente, per suo esclusivo interesse, la cessione anziché la liquidazione o la continuazione decennale dell'esercizio, come la legge consentiva, venne essa stessa a mettersi in condizioni di necessaria inadempienza per cui il contratto deve risolversi col rimborso dei premi. Queste, sostanzialmente, le ar-

gomentazioni principali sulle quali fondavasi la domanda del Gentile.

Ma il Tribunale a siffatte argomentazioni oppose le ragioni che si riassumono brevemente, le quali, risolvendo le questioni sollevate, distruggono completamente il valore delle deduzioni sulle quali fondavansi le conclusioni del Gentile.

Inutilmente — ha osservato il Tribunale, — si richiamano i principi generali della cessione di fronte ad una legge speciale (la legge 4 aprile 1912) creatrice di una *cessio legis* con norme e conseguenze proprie, diverse da quelle stabilite per la cessione ordinaria, e per le altre cessioni legali, variamente regolate da altre disposizioni. Ed inutilmente del pari si adduce come causa estintiva o risolutiva la cessazione della personalità dell'obbligato — l'Impresa Assicuratrice — o la sopravvenuta limitazione nella sua capacità, quando la legge designa il successore in un ente poziore, pubblico e perpetuo, lo Stato, e quando si consideri — e il ricordo non è inopportuno — che più volte la Giurisprudenza, occupandosi delle cessioni dei portafogli dall'una all'altra Compagnia assicuratrice, ebbe a riconoscere, sia pure in modo indiretto, tali cessioni operative di fronte agli assicurati, ed ebbe a ravvisare nel cessionario un riassicuratore, un mandatario del cedente, un mandatario *in re propria* autorizzato ad esigere premi e a pagare somme assicurate e quindi a respingere, siccome destituite d'interesse, le pretese degli assicurati che assumevano mutato il soggetto contrattuale e pretendevano, per tale titolo, la risoluzione del contratto.

Passando alla legge speciale, sola regolatrice dei rapporti tra le parti, si giudichi la cessione del portafoglio volontaria o necessaria e si ritenga pur volontario l'adattamento al minor male e libera la scelta tra gli *aut-aut* della legge della cessione, (art. 28) anzichè della riassicurazione, (art. 29) ovvero della liquidazione, tratterebbesi sempre di un rapporto nel suo contenuto e nei suoi effetti costituito dalla legge e non formato arbitrariamente dalle parti. L'art. 28 comma 4 dice infatti che « per effetto delle cessioni l'Istituto Nazionale di Assicurazioni rimane sostituito all'Impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni delle rispettive polizze contrattuali; » onde la cessione sebbene volontaria nell'origine (tale la si dice quantunque relativamente coatta) porta a conseguenze necessarie e cioè alla sostituzione completa del cessionario negli obblighi e diritti del cedente.

D'altronde la trasmissione dei diritti e degli obblighi implica la continuità soggettiva ed oggettiva del rapporto giuridico, salva la sostituzione della persona dell'assicuratore: non si comprenderebbe dunque il permanere dei diritti e degli obblighi, senza la sussistenza d'un obbligato nella persona dell'assicurato.

La sostituzione nella persona dell'assicuratore originario è così piena e completa, negli obblighi come nei diritti, da importare la liberazione completa di esso cedente; il quale, se non può accampare alcun diritto, è ovvio che non debba sotto-

stare ad alcun dovere verso l'assicurato, il quale, come risulta evidente dall'esame delle varie disposizioni della legge e del regolamento, deve rimanere esclusivamente obbligato verso l'Istituto Nazionale. E alla identica conclusione si arriva considerando le cose oltre che dal punto di vista giuridico da quello economico. Poichè infatti, il sistema tutto della legge 4 aprile 1912, fiscale e monopolistico, diretto a costituire al nascente Istituto un patrimonio di affari, non comporterebbe l'assurda conseguenza che l'Istituto dovesse rimborsare agli assicurati più di quanto ebbe a ricevere dalle Compagnie, le quali versarono soltanto la riserva matematica (art. 28 legge) minore senza dubbio dei premi, comprendenti, oltre le riserve, anche le spese di amministrazione e tutti gli altri caricamenti. Dunque, conclude la sentenza, il trasporto dei contratti dal primo assicuratore all'Assicuratore di Stato, mentre libera da ogni obbligo il cedente, mantiene obbligato il contraente ceduto: cessione questa diversa dall'ordinaria, impropria, costituita dalla legge, alla quale si adattò la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (R. D. 27 aprile 1913, n. 408) invece della notificazione dell'ordinaria cessione (art. 1599 Codice civile).

### § 28.

#### Effetti delle cessioni dei portafogli all'Istituto Nazionale nei confronti dei rappresentanti delle Imprese di Assicurazione.

*In ogni contratto, specie se commerciale, è sempre sottintesa la clausola: si res in eodem statu permanserit, onde anche il mandato irrevocabile, sotto determinate condizioni, può essere revocato quando, ad alterare i rapporti prestabiliti fra le parti, intervenga un nuovo fatto non preveduto nè prevedibile, cioè interveniente nova causa quae rerum statum mutet.*

*La legge 4 aprile 1912 sul monopolio delle assicurazioni, in quanto ha innovato profondamente le condizioni di esercizio dell'industria delle assicurazioni sulla vita in Italia costituisce giusta causa di revoca del mandato di rappresentanza (art. 366 Cod. comm.) concesso da una Compagnia per l'esercizio dell'industria delle Assicurazioni.*

*L'art. 2 della legge 4 aprile 1912 sul monopolio delle assicurazioni, negando ogni indennità « in relazione alle conseguenze che dipendono, anche in via indiretta, dal monopolio » comprende non solo i danni derivabili alle Compagnie, ma benanco quelli che in conseguenza della legge avrebbero risentito tutti i loro rappresentanti agenti e sub-agenti. (Tribunale di Milano 31 luglio - 2 agosto 1913 in causa tra A. Basevi contro Compagnia L'Ancora di Vienna e Istituto Nazionale delle Assicurazioni).*

La controversia sollevata dal sig. Achille Basevi, rappresentante generale della Società « Ancora » di Vienna venne posta nei seguenti termini:

La Compagnia di Assicurazioni « Ancora » in virtù delle disposizioni della legge creatrice dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, aveva ceduto a questo Ente statale il proprio portafoglio di contratti stipulati in Italia. Il sig. Basevi Achille, agente-rappresentante della Compagnia per l'Italia, assumendo che tale cessione veniva a ledere i suoi legittimi interessi, citava « L'Ancora » innanzi al Tribunale di Milano per sentirla condannare al pagamento di un congruo indennizzo. Nel giudizio

interveniva spontaneamente l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale dichiarava di assumere tutte le conseguenze eventuali della cessazione del mandato di rappresentante generale conferito dall'« Ancora » al Basevi, discaricandone completamente questa Compagnia. Tale, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano, la disposizione di ciascuna delle parti in causa.

Il Tribunale ha intraveduto subito gli argomenti sostanziali della causa onde, sin dalle prime righe delle considerazioni in diritto, ha dichiarato essere le due proposizioni, costituenti altrettante conclusioni, che esso intendeva porsi per la retta soluzione della domanda del Basevi, le seguenti:

a) che senza l'intervento della legge 4 aprile 1912 n. 305 sul monopolio delle Assicurazioni sulla vita il Basevi avrebbe avuto diritto a quella rinnovazione del contratto che costituiva condizione essenziale e fondamentale dei suoi accordi con la Società « L'Ancora »;

b) che la detta legge costituiva per « L'Ancora » una giusta causa sotto forma di forza maggiore per la risoluzione del contratto col Basevi.

Di tutte le altre argomentazioni, che le parti, preoccupate di prospettare al giudice la causa in tutti i suoi diversi aspetti, nell'incertezza di quali sarebbero stati ritenuti più fondati il Tribunale si occupò non solo per una completa ed esauriente trattazione dell'argomento, ma anche perchè la niuna ragione d'essere di talune questioni e la stessa infondatezza di altre sarebbero valse a mettere meglio in rilievo il vero punto decisivo ed assorbente della causa.

Si tralascia di riferire le argomentazioni del Tribunale che riguardano il carattere e le particolarità del contratto tra il Basevi e « L'Ancora » in quanto tali argomentazioni concorrono quale elemento di secondaria importanza, nella risoluzione della controversia: la quale, come fu determinata dall'applicazione della legge 4 aprile 1912 n. 305 doveva necessariamente trovare nella legge stessa le ragioni della propria completa ed esauriente definizione.

Riferendosi ai principi generali del diritto il Tribunale osserva che nei contratti devono ritenersi per apposte le clausole d'uso e di legge; ed è di legge e di logica naturale che, anche nello stesso interesse delle parti, non si possa precludere al giudice la via di ricercare e valutare se per avventura altre cause, oltre la forza maggiore, possano in determinati casi concorrere per la risoluzione o meno di un contratto.

La volontà delle parti dovrà bensì costituire legge pei contraenti, e dovrà pure il giudice tenere ben fisso l'occhio all'intenzione degli stessi, ma tutto ciò sul terreno e nel limite delle condizioni e dei vincoli che le parti hanno voluto reciprocamente imporsi. Che se, come di rado avviene, un nuovo fatto, non preveduto nè prevedibile, interviene ad alterare i rapporti prestabiliti dalle parti, allora vien meno la clausola sempre sottintesa in ogni contratto, specie se commerciale, *si res in eodem statu permanserit*; onde anche il mandato irrevocabile, sotto determinate condizioni può essere revocato *interveniente nova causa quae rerum statum mutet*. Oltre che, in materia di mandato commerciale resta sempre la revocabilità o interruzione per giusta causa sancita dall'art. 366 Codice commercio.

Premesse queste considerazioni d'indole generale, il Tribunale si pone in termini precisi la questione: se cioè si può dire che la sopravvenuta legge sul monopolio delle assicurazioni abbia creato all'« Ancora » (come a tutte le altre Compagnie esercenti in Italia) una situazione così gravosa e assolutamente dannosa da costringerla a cessare dalla propria industria, senza incorrere per ciò in quelle responsabilità che in via principale addebitava il Basevi.

È noto — prosegue la sentenza — che al primitivo progetto di legge che intendeva a sopprimere immediatamente ogni esercizio concorrente, allo scopo di creare un monopolio assoluto nell'industria delle assicurazioni sulla vita in Italia, senza alcun indennizzo alle società esercenti l'industria stessa, venne sostituito più tardi altro che divenne la legge 4 aprile 1912. E questo apre alle Società nazionali ed estere, già operanti nel Regno, anche la possibilità di stipulare nuovi contratti per un decennio, a partire dal novantesimo giorno successivo all'andata in vigore di essa legge (art. 28): ma tale concessione, era subordinata a tante e gravose condizioni (autorizzazione dello Stato; cessione all'Istituto Nazionale del 40% dei rischi assunti; deposito della metà dei premi riscossi in titoli dello Stato; investimento obbligatorio dei frutti; deposito e relativa approvazione delle tariffe e inibizione di modificarle, ecc. ecc.), da non essere fatta per invogliare le Società a continuare, specie se si tiene conto dei privilegi che la legge stessa concedeva all'Istituto rendendolo un concorrente assolutamente invincibile.

« Di fronte ad un concorrente così alieno da ogni speculazione ma così simpatico per intenti e finalità sociali, e così formidabile per privilegi di ogni genere, per economia di gestione, per tenuità di tariffe, per solvibilità indiscutibile, era facile prevedere quale gravissima condizione venisse creata alle Compagnie, la maggior parte delle quali, specie se esercenti il solo ramo vita, si trovavano già in uno stato di stasi, ancor prima dell'approvazione della legge. La sola presentazione del progetto di monopolio infatti era stata per loro un colpo mortale: la loro produzione si era tosto arrestata, come si legge in tutte le relazioni dei Consigli del tempo ».

Si può dunque affermare che la legge di monopolio apportò nell'industria assicurativa così profondo e radicale turbamento da mettere le Società già esercenti in Italia nella necessità di appigliarsi alla cessione per evitare di vivere una vita anemica e strozzata.

« Parlare di simili casi — così conclude il Tribunale — di libera elezione come atto dipendente dalla propria volontà, è una contraddizione in termini « *voluntas tamen coacta* ». E quando Basevi dice che per rispetto al contratto in corso, prima di cedere il portafoglio, la Compagnia avrebbe dovuto aspettare che si fosse verificata la clausola risolutiva, nel contratto stesso stabilita, a parte la sua pertinace ed inconcludente insistenza nell'osservanza del contratto, egli viene a smentire la sua riconosciuta abilità ed avvedutezza commerciale, la quale insegna che, negli affari, conviene saper cogliere il momento opportuno, anche quando ci si deve rimettere, pur di rimetterci il meno possibile ».

La sentenza prosegue quindi illustrando la pregiudiziale opposta dall'Istituto e che il Tribunale

invece dichiara di porre a suggello delle sue considerazioni, cioè quella derivante dall'art. 2 legge 4 aprile. « L'art. 2 della legge sul monopolio — così testualmente la sentenza — nega qualsiasi azione d'indennità contro lo Stato o contro l'Istituto Nazionale da parte degli enti o privati che comunque esercitassero l'assicurazione sulla vita prima della andata in vigore della stessa legge. Non deve però sfuggire che questa indennità, sotto forma anche di garanzia o compensi, vien negata per qualsiasi titolo o cause non solo, ma anche, come ivi si legge « in relazione alle conseguenze che dipendono anche in via indiretta, dal monopolio, di qualunque specie esse siano ».

Non si poteva per verità dettare disposizione più lata e comprensiva, e quando si pensi al fiero dibattito che in Parlamento e fuori precedette l'approvazione della legge specialmente in ordine alla pretesa lesione che essa veniva a recare ai vantati diritti delle società preesistenti, mentre finì per prevalere il concetto che unica e sola era stata la ragione determinante della legge, e tutta la doveva dominare ed informare, vale a dire di costituzione di un privilegio ad esclusivo vantaggio dello Stato, senza obbligo d'indennizzo verso chiechessia per qualsiasi titolo o causa, non si è certo lontani dal vero affermando che con quei termini generalissimi si son voluti comprendere non solo i danni derivabili alle Compagnie, ma benanco quelli che avrebbero risentiti tutti i loro rappresentanti, agenti, sub-agenti, ecc. Il legislatore non scrive mai a sproposito, e lo stesso inciso « anche in via indiretta » non può avere altro significato. D'altra parte se le Società fossero tenute ad indennizzare il loro personale, si verrebbe « in via indiretta » a riversare questo loro carico allo Stato nei contratti di rilievo del portafoglio, ciò che la legge coll'art. 2 ha voluto assolutamente escludere ».

#### § 29.

#### Inapplicabilità in confronto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni delle norme relative ai libri di commercio.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non è obbligato a tenere i libri di commercio prescritti per i commercianti e per le società commerciali.

Questo obbligo è imposto al commerciante, e tale non è l'Istituto Nazionale, che è Istituto di Stato, nè è soggetto alle disposizioni stabilite pei commercianti.

Ove l'Istituto Nazionale creda di suo interesse adottare i libri anzidetti od altri analoghi, non è il caso di sottoporli alle formalità prescritte dagli art. 22 a 26 e 140, ultimo comma, del Codice di Commercio, non potendo i medesimi, agli effetti probatori, essere equiparati ai libri dei commercianti.

I registri dell'Istituto e gli atti da esso emanati, purchè conformi alle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto, acquistano quel grado di credibilità e di forza probatoria, specialmente per la certezza della data, che si riconoscono in genere agli atti delle pubbliche amministrazioni. Ciò dipende dall'indole dell'Istituto e dal carattere che esso ha di Istituto di Stato, giusta l'art. 1 del Regolamento. (Parere del Consiglio di Stato (Sez. III) Adunanza del 5 ottobre 1912).

## § 30.

### Produzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a tutto il 30 settembre 1913.

Il progressivo sviluppo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non si è arrestato nemmeno durante il turbolento periodo delle elezioni generali politiche.

Così mentre la cifra degli affari pervenuti all'Azienda statale aveva raggiunto i 210 milioni alla fine di Settembre, al termine del mese di Ottobre superava i 231 milioni.

Devesi inoltre rilevare che le facilitazioni accordate ai soci della Cassa Mutua Pensioni per la trasformazione dei loro libretti in contratti di assicurazione, hanno portato all'Istituto un forte nucleo di assicurati.

Di detti soci, che col passaggio all'Istituto statale hanno assicurato complessivamente circa 165 milioni di lire, più del 95 per cento hanno scelto combinazioni con controassicurazione e molti di essi hanno poi anche stipulato assicurazioni a tariffe ordinarie per una cifra complessiva di circa 4 milioni di lire.

Continuano a mantenersi in limiti assai modesti le richieste di riscatto dei contratti; bassa è la percentuale dei contratti decaduti dal 1° gennaio in seguito a mancato pagamento dei premi, e sempre più favorevole si fa per contro quella delle domande per rimessa in vigore dei contratti medesimi.

Al conseguimento di tali risultati hanno concorso diverse circostanze, fra cui il crescente sviluppo e consolidamento dell'organizzazione nonché l'opera attivamente costante di tutte le Agenzie Generali dell'Istituto.

Sono in particolar modo meritevoli di venir segnalate per il lavoro di produzione del mese di Ottobre le Agenzie Generali di: Alessandria, Aquila, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Piacenza, Porto Maurizio, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Sondrio, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Vicenza.

È utile far rilevare che l'Istituto ha recentemente apportato alcune modificazioni alle sue condizioni di polizza allo scopo di renderle ancor più liberali, e che altre notevoli forme di contratto ha stabilito di adottare per facilitare ad ogni classe di cittadini la pratica della previdenza.

## § 31.

### Un caso tipico sugli effetti della previdenza.

Il compianto maggiore cav. Gioacchino Silani, perito tragicamente sul lago Maggiore per opera di contrabbandieri, il 12 agosto 1913, era assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la somma di 20.000 lire.

L'assicurazione era stata stipulata da pochissime settimane, cioè dal 25 aprile precedente e per essa erano state corrisposte appena quattro mensilità di premio per un importo complessivo di circa 300 lire. L'Istituto statale, ricevuta conferma della morte dell'assicurato, e prima ancora che venissero esibiti

i documenti prescritti, si dichiarava senz'altro disposto al pagamento della somma assicurata.

Per la formalità di pagamento fu necessario soltanto il rituale decreto del Tribunale, essendo i due figli del compianto maggiore, beneficiari della polizza di assicurazione, in minore età. Tale decreto emesso dal Tribunale Civile e Penale di Varese in data 19 settembre u. s., pervenne all'Istituto il 23 seguente ed il giorno appresso l'Istituto spediva agli interessati la intera somma assicurata di L. 20.000.

Documentano questo caso tipico di previdenza assicurativa la circolare in data 22 settembre 1913 colla quale il Comando Generale della R. Guardia di Finanza ha segnalato a tutto il Corpo le circostanze attinenti al sinistro del compianto Maggiore Silani, della quale circolare riproduciamo testualmente la parte più interessante:

« .... « Il compianto Maggiore Silani cavalier Gioacchino; mosso quasi da profetico istinto di previdenza, aveva da pochi mesi contratto un'assicurazione sulla vita per 20.000 lire a favore della famiglia. Pochi giorni dopo la sua morte, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, senza neppure attendere i risultati dell'inchiesta sul tragico fatto, deliberava il pagamento del capitale assicurato agli eredi: e rendeva così omaggio alla memoria del bravo ufficiale, compiendo insieme un atto di provvida sollecitudine verso la famiglia rimasta senza l'appoggio del suo capo.

« La delicata premura spiegata nella dolosa circostanza dal predetto Istituto, merita di essere segnalata in modo speciale per do-  
« veroso sentimento di gratitudine, ma torna  
« anche opportuno — mentre dura così viva  
« in tutti la commozione per la tragica sorte  
« toccata al Silani — di consigliare agli Uffi-  
« ciali una prudente ed illuminata previdenza,  
« in modo che l'animo non sia assalito da preo-  
« cupazioni per l'avvenire dei propri cari, negli  
« inevitabili pericoli che s'incontrano in servi-  
« zio. E a siffatta necessità l'Istituto Nazionale  
« delle Assicurazioni provvede in modo vera-  
« mente mirabile in quanto che esula dalle sue  
« finalità qualsiasi scopo di speculazione ed esso  
« può quindi offrire la maggiore convenienza  
« di condizioni contrattuali anche per la sa-  
« piente semplicità del suo funzionamento am-  
« ministrativo .... ».

F.to IL MAGGIOR GENERALE  
Comandante generale O. ZAVATTARI.

Ed inoltre la nobilissima lettera che lo stesso Generale Comm. Zavattari, comandante della R. Guardia di Finanza diresse giorni sono al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, lettera che riproduciamo integralmente:

« Egregio Commendatore,

« A nome della famiglia del compianto mag-  
« giore Silani e a nome anche della R. Guar-  
« dia di Finanza, che sente vivissimo il dolore  
« per la tragica fine del bravo ufficiale, mi è  
« grato esprimerle i più vivi sensi di ricono-  
« scenza per le cortesi disposizioni date nei  
« riguardi del più pronto pagamento della po-  
« lizza di assicurazione intestata a favore degli  
« eredi Silani. Tale sollecitudine verso una fa-  
« miglia colpita dalla più grave sventura, men-  
« tre è prova dell'esemplare funzionamento di  
« cotesto Istituto Nazionale, dimostra anche a  
« quali nobili intenti esso ispira la sua bene-  
« fica azione, conciliandola mirabilmente coi  
« più rigidi criteri d'amministrazione e con la  
« più illuminata accortezza.



« Ho stimato pertanto doveroso di portare a conoscenza del Corpo, con apposita comunicazione ufficiale l'atto provvido compiuto dalla S. V., raccomandando agli ufficiali la maggiore previdenza per l'avvenire dei propri cari e rendendo palesi i vantaggi che per tale riguardo assicura cotesto benemerito Istituto di Stato, dal quale esula ogni scopo di speculazione.

« Con particolare osservanza e con cordiali saluti mi confermo

« di V. S. dev.mo aff.mo  
« F.to Generale O. FAVATTARI ».

Ancora una volta è dimostrato quale valore abbia l'assicurazione sulla vita e quanta fiducia meritatamente riscuota il potente Istituto statale, il quale con la sua vasta organizzazione composta di 69 Agenzie Generali, di oltre millesettecento Agenzie locali e di circa seimila Ispettori professionisti e Produttori autorizzati, compie opera di vero apostolato, risvegliando e vivificando lo spirito della previdenza, sia nelle grandi città, come nei piccoli paesi di provincia.

### § 32.

#### La trasformazione delle associazioni della Cassa di Torino per opera dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Se il successo conseguito dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni, nel concentrare nel maestoso edificio, creato dalla legge 4 aprile 1912, quasi tutte le energie feconde che già prima attendevano allo sviluppo della previdenza in Italia, richiedesse una prova di più, questa senza dubbio sarebbe data dalla messe abbondante di contratti di assicurazione, sottoscritti dai soci della Cassa di Torino, in liquidazione. Giustamente prevedeva S. E. il Ministro Nitti, nel suo discorso alla Camera dei Deputati, che l'Istituto di Stato avrebbe ridato tutta la fiducia ai soci delle tontinarie, e che questi avrebbero continuato gli atti di previdenza nelle forme razionali, che sarebbero state offerte alle condizioni più favorevoli.

I fatti compiuti hanno giustificato pienamente le previsioni, e se al momento attuale non si possono ancora tirare le somme dei risultati conseguiti, in causa delle difficoltà emergenti dalle operazioni di liquidazione, che hanno richiesto maggior tempo di quanto si potesse prevedere, pure i dati approssimativi che seguono sono troppo significativi per non essere giudicati elementi confermantissimi il primo successo della trasformazione della Cassa di Torino.

Sono 167 mila finora i soci che hanno sottoscritto i contratti di assicurazione alle tariffe di favore offerte dall'Istituto, oltre circa un migliaio che hanno preferito di devolvere le rispettive quote di riparto a complemento delle somme assicurate a tariffe ordinarie. Oltre il notevole numero dei soci trasferiti, è da rilevarsi la fiducia riposta dai sottoscrittori nell'Istituto di Stato, coll'augmentare le quote che prima versavano alla Società di Torino di circa 30 mila; cosicchè più di 320 mila sono le quote che gli assicurati verseranno all'Istituto Nazionale.

Come prevedevasi, un buon numero di soci ha sottoscritto contratti di breve durata, essendo naturale che per i numerosi bambini associati alla tontinaria torinese le famiglie preferiscano realizzare a breve scadenza il capitale o la piccola dote, ciò che aveva finito per essere lo scopo predominante nello sviluppo di quella società. Ma, per contro, una buona raccolta di atti di previdenza si è potuto fare con la diffusione dei contratti a termine fisso, con diritto a rimborso in caso di morte, contratti che certamente serviranno di buona propaganda per lo sviluppo ulteriore delle assicurazioni popolari.

I contratti sottoscritti a tariffe speciali dai soci della Cassa di Torino si possono classificare come segue:

a capitale differito	n. 92.000	per quote n. 177.000	
a termine fisso	n. 75.000	»	n. 147.000

In corrispondenza si ha che i capitali assicurati sono approssimativamente:

per i contratti a capitale differito 70 milioni di lire

per i contratti a termine fisso 50 milioni di lire.

Inoltre si devono aggiungere circa 4 milioni di lire assicurati all'Istituto Nazionale dai soci che hanno fatto contratti a tariffe ordinarie. Ed è di somma importanza mettere in evidenza che circa il 95 % dei soci della Cassa di Torino, trasferiti all'Istituto, hanno prescelto i contratti con diritto a rimborso in caso di premorienza; di talchè immediatamente risultano assicurate in caso di morte le quote di riparto cedute all'Istituto, come premi unici, per l'ammontare di oltre 42 milioni di lire.

Di conseguenza l'Istituto Nazionale ha derivato dalla trasformazione della Cassa di Torino circa 170 milioni di lire, assicurate in caso di sopravvivenza o di morte complessivamente, pure osservando che le operazioni non sono compiute e che fino all'esaurimento della liquidazione ancora alcune decine di migliaia di soci risulteranno assicurate all'Istituto, o per volontario atto o per effetto della iscrizione di diritto, prevista dalla legge.

Il successo ottenuto è di per sè ottimo, ma è anche apprezzabile, perchè più di 200 mila famiglie, in generale di modeste condizioni sociali, sperimenteranno la completa fiducia che meriterà l'Istituto Nazionale; cosicchè saranno spinte ad accrescere e perfezionare i loro atti di previdenza, contenuti in questo primo periodo in modesti limiti. Per la stessa ragione, se ne avvantaggerà lo sviluppo della previdenza popolare quando l'Istituto provvederà ad estendere le assicurazioni popolari nei più umili ceti della nazione.

### § 33.

#### Norme per il trasferimento dei soci operai dalla Cassa Pensioni alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Il trasferimento dalla Cassa Mutua Italiana Cooperativa Pensioni di Torino o dalle altre Associazioni tontinarie o imprese di ripartizione — in liquidazione — nei ruoli operai della Cassa Nazionale di Previdenza, è ammesso, oltre che per i soci che hanno le condizioni volute per l'iscrizione nei predetti ruoli, anche per le donne appartenenti a famiglia operaia, sebbene attendano solo alle faccende domestiche, e per i bambini di qualunque età purchè i genitori o il tutore abbiano le condizioni per la iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Gli anni d'iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino vengono calcolati come altrettanti anni di appartenenza alla Cassa Nazionale di Previdenza.

La stessa norma vale per i soci operai delle altre Associazioni tontinarie.

Rimangono fermi i limiti minimi di età fissati dalla legge regolatrice della Cassa Nazionale di Previdenza per la liquidazione della pensione di vecchiaia, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e per alcune categorie speciali di lavoratori.

Il socio ha facoltà di scegliere liberamente il ruolo di iscrizione al momento del passaggio.

Per i soci non recedenti, i quali non manifesteranno la loro decisione in proposito, si seguirà la seguente norma:



a) i soci che durante il 1912 erano stati iscritti alla « Cassa rimborsi », verranno assegnati al ruolo « Contributi riservati »;

b) gli altri soci verranno assegnati al ruolo « Mutualità ».

La quota di reparto che verrà trasferita alla Cassa Nazionale di Previdenza sarà considerata come un versamento unico iniziale, e verrà assegnata sul conto dell'iscritto:

a) in data del 1° gennaio 1913 per coloro che avranno chiesto espressamente il trasferimento prima che sia stato approvato e pubblicato il piano di reparto delle attività patrimoniali della disciolta Associazione;

b) negli altri casi del giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il socio aveva facoltà di chiedere il recesso.

I soci trasferendosi alla Cassa Nazionale di Previdenza, devono continuare i versamenti e la iscrizione fino al compimento degli anni per i quali avevano preso impegno verso la disciolta Associazione.

Ai soci che compiranno il periodo d'iscrizione per il tempo del loro impegno e si manterranno in regola con i versamenti, la Cassa Nazionale di Previdenza assegnerà, registrandolo sul conto individuale, uno speciale premio in ragione di lire 5 per ogni anno di appartenenza alla disciolta Società.

Un premio sarà assegnato anche ai soci che per precedente iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza abbiano ottenuto da questa le quote ordinarie di concorso. Tale premio sarà di lire 11 per ogni anno di contemporanea iscrizione alle due Casse, in aggiunta alle 10 lire annue di quota di concorso già concesse.

Il premio sarà di lire 3 per i fanciulli, sino al compimento — già avvenuto o da avvenire — del 12° anno di età.

Dal giorno del trasferimento i soci avranno diritto alle quote ordinarie di concorso secondo il disposto degli articoli 13 e 14 della legge 30 maggio 1907, n. 376.

Agli ex-soci della Cassa Mutua di Torino sarà concesso di abbreviare il periodo normale di iscrizione quando, compiuto il ventennio del loro impegno, si trovino in età per poter liquidare la pensione di vecchiaia.

Le quote speciali di concorso per l'abbreviazione (articoli 14 e 20 della legge sulla Cassa Nazionale di Previdenza) saranno accordate a quei soci in corrispondenza agli anni di cui rimarrà in tal modo abbreviato il periodo di iscrizione stabilito per gli iscritti della Cassa Nazionale di Previdenza in 25 anni.

Le predette norme valgono anche per i soci operai delle altre Associazioni tontinarie.

Per poter aspirare alla liquidazione anticipata del conto con assegnazione sul fondo di invalidità, i soci trasferiti dovranno essere rimasti effettivamente iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza tre anni almeno dal giorno del passaggio, e dovranno altresì aver atteso dopo il passaggio stesso ad un lavoro di carattere prevalentemente manuale.

Inoltre la predetta liquidazione non potrà concedersi in nessun caso prima che l'iscritto abbia compiuto il 17° anno di età.

#### Modalità per il trasferimento.

Tutti i soci operai della Cassa Mutua Pensioni di Torino, che desiderano far passaggio alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, devono:

1° trasmettere alla sede centrale, in Roma della Cassa Nazionale di Previdenza, una dichiarazione, redatta su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa Nazionale o dagli Uffici che da essa dipendono, con la quale esprimono la loro volontà che venga trasferito alla Cassa Nazionale di Previdenza la somma che sarà loro assegnata nel reparto delle attività patrimoniali della Cassa Mutua di Torino.

Pei minorenni tale domanda dovrà essere fatta dai genitori o dal tutore:

2° inviare contemporaneamente alla sede centrale della Cassa Nazionale di Previdenza il libretto d'iscrizione alla Cassa Mutua predetta.

I soci che sono già iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza devono sulla domanda di passaggio indicare il numero e la serie del libretto della Cassa Nazionale di Previdenza di cui sono titolari. Sullo stesso libretto essi devono continuare i versamenti mensili per i quali avevano preso impegno verso la disciolta Associazione.

Coloro che non sono già iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza devono procedere alla iscrizione inviando, insieme alla dichiarazione di passaggio, la domanda d'iscrizione alla Cassa Nazionale, compilata, secondo il ruolo prescelto, sui moduli ordinari che sono forniti gratuitamente dalle sedi secondarie della Cassa e dagli Uffici postali, e unendovi un primo contributo di una lira, per mezzo di vaglia postale intestato al « direttore generale della Cassa Nazionale di Previdenza ».

Sui libretti che verranno emessi dalla Cassa Nazionale gli operai dovranno continuare i versamenti mensili almeno nella stessa misura la quale essi si erano impegnati con la Cassa Mutua Pensioni di Torino.

A suo tempo verranno registrate sui libretti emessi dalla Cassa Nazionale di Previdenza le quote di reparto assegnate dalla Cassa Mutua di Torino; e quando il socio avrà compiuto il ventennio dei suoi impegni vi saranno altresì registrati i premi d'incoraggiamento deliberati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza.

Le domande di passaggio possono essere inviate direttamente dagli interessati alla sede centrale, oppure consegnate ad una sede secondaria.

Anche gli agenti della Cassa mutua Pensioni di Torino sono autorizzati a raccogliere le domande di passaggio dei soci operai alla Cassa Nazionale di Previdenza. I soci che consegnano la loro domanda di passaggio ad un agente della disciolta Cassa Mutua Pensioni di Torino devono seguire norme analoghe a quelle sopra indicate. Uno speciale modulo, che raccoglie la domanda di passaggio e quella d'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, dev'essere riempito dal socio o dal suo legale rappresentante. Il modulo viene fornito gratuitamente dagli agenti della predetta Cassa. Inoltre nel periodo fra la consegna della domanda e il ricevimento del libretto della Cassa Nazionale di Previdenza i soci che fanno domanda per mezzo delle predette Agenzie, se non sono già iscritti alla Cassa Nazionale, dovranno continuare i versamenti sul libretto della Cassa Mutua di Torino.

Si avvertono gli operai che la corrispondenza con la Cassa Nazionale di Previdenza va esente da tasse postali, purchè venga consegnata ad un Ufficio di posta in busta aperta o sotto fascia mobile.

***ERRATA-CORRIGE***

pag. 9 - colonna seconda - N. 12, in luogo del richiamo (1) leggasi (2).

pag. 24 § 30, in luogo di « a tutto il 30 settembre 1913 » leggasi: « a tutto il 31 ottobre 1913 ».

ROMA 1913 - OFFIC. TIP. BODONI DI G. BOLOGNESI.



Corporate Heritage  
& Historical Archive



Corporate Heritage  
& Historical Archive

ISTRUZIONI DI CONTABILITÀ.

- § 22. — *Disposizioni per la notifica quotidiana degli incassi.*  
§ 23. — *Disposizioni per le comunicazioni periodiche da farsi alla Direzione Generale*  
§ 24. — *Liquidazione della sopra provvigione.*
- 

- § 25. — *Cessione quinto stipendio.*  
§ 26. — *Assicurazioni di famiglia.*

PARTE II.

Giurisprudenza.

- § 27. — *Effetti delle cessioni del portafoglio all'Istituto Nazionale nei confronti degli assicurati e delle private imprese di assicurazione.*  
§ 28. — *Effetti delle cessioni dei portafogli all'Istituto Nazionale nei confronti dei rappresentanti delle Imprese di assicurazione.*  
§ 29. — *Inapplicabilità in confronto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni delle norme relative ai libri di commercio.*
- 

- § 30. — *Produzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a tutto il 30 Settembre 1913.*  
§ 31. — *Un caso tipico degli effetti della previdenza.*  
§ 32. — *La trasformazione delle associazioni della Cassa di Torino per opera dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*  
§ 33. — *Norme per il trasferimento dei soci operai della Cassa Pensioni alla Cassa Nazionale di Previdenza.*
-



Corporate Heritage  
& Historical Archive